

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

nell'interesse dei Sig.ri Adelfio Valeria C.F. DLFVLR78D65F258C, Alberti Luigi C.F. LBRLGU68P18D142N, Ales Maria C.F. LSAMRA77R41Z112G, Ali Concetto C.F. LAICCT85L09G371O, Amodio Maria Laura C.F. MDAMLR73P48D810V, Andrea Alessandra C.F. DNDLSN77H44L845I, Audisio Roberta C.F. DSARRT83D54F335L, Augello Maria Elena C.F. GLLMLN83C70C286U, Babbo Lola C.F. BBBL079E44A515B, Barbara Vincenzo C.F. BRBVCN76M14F537P, Barbatì Biondo Anna C.F. BRBNNA77B45F205K, Bergantino Chiara C.F. BRGCHR75L50E388I, Biasiucci Mariano C.F. BSCMRN75D12F839J, Binacchiella Alberto C.F. BNCLRT80S08E379P, Bindi Mariaelena C.F. BNDMLN81P44A488R, Boglione Daniela C.F. BGLDNL77E64I470N, Bombino Sara C.F. BMBSRA79P43E958X, Bonomi Susanna C.F. BNMSNN80R64A794D, Bottone Margherita C.F. BTTMGH70E58G273M, Brogi Francesca C.F. BRGFNC86B48G752K, Caino Gaetano C.F. CNAGTN77S08G942N, Calenzo Giuseppe C.F. CLNGPP74H21B157T, Caminiti Giuseppa C.F. CMNGPP82C43B429B, Camperlingo Elettra C.F. CMPLTR84P44G793K, Cantù Magda C.F. CNTMGD78B59H501D, Capodicasa Carmelo C.F. CPDCML78H22A089H, Carangelo Adriana C.F. CRNDRN78R69B936K, Carapezza Stefania C.F. CRPSFN69M59C351V, Cardillo Maria Assunta C.F. CRDMSS79L64D708Z, Cardillo Concetta C.F. CRDCCT78R58A089M, Casalicchio Caterina C.F. CSLCRN79S45E209F, Casillo Rosaria C.F. CSLRSR79S55G813G, Castagna Francesca C.F. CSTFNC81C70A488D, Catapano Angelo C.F. CTPNGL80H18H931X, Cattabrinì Francesco C.F. CTTFNC72R05D612Z, Cautilli Valeria C.F. CTLVLR78M51A515P, Cavicchi Veronica C.F. CVCVNC73R53B157H, Caviglia Matteo C.F. CVGMTT81S29D969K, Cervone Alessandra C.F. CRVLSN81B56A488O, Chiesa Monica C.F. CHSMNC80P59L219O, Chirico Maria Grazia C.F. CHRMGR80P70H224N, Cianciosi Angelo C.F. CNCNGL69D23D823D, Ciottariello Christian C.F. CTTCSR78S15G916E, Cirillo Davide C.F. CRLDVD78H17A662Y, Cocciolo Daniela C.F. CCCDNL66M43A944A, Colella Raffaella C.F. CLLRFL76P66E976Z, Corapi Angelina C.F. CRPNLN76L55C352P, Costantini Monica C.F. CSTMNC77R41H501X, Cozzolino Valeria C.F. CZZVLR76P53L259T, Crescentini Marta C.F. CRSMRT78L56M082S, Crispino Rosaria C.F. CRSRSR75E58F839B, Cuomo Antonietta C.F. CMUNNT79S70C129A, Cusinato Marzia C.F. CSNMRZ80S67C111P, Damiani Maria Cristina C.F. DMNMCR74M66L419T, D'Auria Alessandro C.F. DRALSN86L12C129R, D'Alessio Angela C.F. DLSNGL84M49F912L, De Amicis Amedeo C.F. DMCMDA74E03E388O, De Falco Nunzia C.F. DFLNNZ84T49H703L, De Grazia Michelina C.F. DGRMHL76L59D086L, De Marco Silvia C.F. DMRSLV80C53H224Z, Delfino Chiara Maria C.F. DLFCRM81H68D969K, Desogus Francesco C.F. DSGFNC79P04B354X, Di Tella Amedeo C.F. DTLMDA87C10I158K, Dimiccoli Marinella C.F. DMCMNL77E45E131U, Discenza Stefano C.F. DSCSFN78R10A462Z, Domina Domenica C.F. DMNDNC79M62G511J, Esposito Manuela C.F. SPSMNL76C65I438M, Evoli Caterina C.F. VLECRN71L47B777I, Fede Debora Anna Paola C.F. FDEDRN79S43E919P, Felippone Elia C.F. FLPLEI78L31B201P, Felisari Giulia C.F. FLSGLI83A64A940O, Ferrante Francesca C.F. FRRFNC72C50G273Q, Formicola Dario C.F. FRMDRA79B19L259T, Franceschini Lorenzo C.F. FRNLNZ82E16F205T, Francot Giulio C.F.

FRNGLI80P01F152B, Fullone Fabio C.F. FLLFBA86C08G273D, Galasso Assunta C.F. GLSSNT86P62A509M, Galesio Stefania C.F. GLLSFN78M48F351B, Galliano Paola C.F. GLLPLA78A68L219I, Gallo Cassarino Ivana C.F. GLLVNI73T67A089K, Gargano Massimiliano C.F. GRGMSM71M22L063V, Gioconda Michele C.F. GCNMHL79S09A662G, Giordano Armando C.F. GRDRND78M31C129U, Gorgone Davide Alfredo C.F. GRGDDL71B23E854C, Graglia Monica C.F. GRGMNC73R63E445W, Grasso Lorenza C.F. GRSLNZ83D69C351O, Grossi Valeria Luciana C.F. GRSVRL82A68L219N, Iamurri Sara C.F. MRRSRA81S47H501M, Iermano Ilaria C.F. RMNLRI80D54F839Z, Indulsi Angelo C.F. NDLNGL81A02G273N, Iorlano Francesca C.F. RLNFNC75T64A091X, Ippoliti Annalisa C.F. PPLNLS75A68L483K, Laudani Maria C.F. LDNMRA79L44C351A, Laudicina Daniela C.F. LDCDNL81H49E974T, Laurenza Ifigenia C.F. LRNFGN82L49D708H, Lauretani Gianluca C.F. LRTGLC76C02M769B, Lazzaroni Marco C.F. LZZMRC77A20G388M, Lo Grasso Giovanna C.F. LGRGNN72D66E974P, Lo Porto Domenico C.F. LPRDNC80L30I356K, Lopardo Gino C.F. LPRGNI69A07Z133I, Lopreiato Salvatore C.F. LPRSVT82L23F537Q, Lupo Marcella C.F. LPUMCL77B53A794E, Luzzara Paola C.F. LZZPLA69A47E897K, Macali Valeria c.f. MCLVLR78M53C858K, Macrì Caterina, C.F. MCRCRN81T51D976G, Maiorana Marianna, C.F. MRNMNN84C60a638Q, Malara Immacolata, C.F. MLRMCL79L50H224U, Mammone Saverio, C.F. MMMSVR75T19L063U, Manera Paola C.F. MNRPLA78P41C111P, Manna Carmelo Salvatore C.F. MNNCML83L11F206E, Marchetti Maria Grazia C.F. MRCMGR78R42H501Q, Margiotta Domenico C.F. MRGDNC71S16F839N, Mari Virna Paola C.F. MRAVNP75T61L259U, Sanna Maria Enrica C.F. SNNMNR75D64C351W, Martini Chiara C.F. MRTCHR80T41H501M, Martullo Quirino C.F. MRTQRN81T26D708U, Mattosco Antonio C.F. MTTNTN79P11A488B, Mazzarella Giuseppe C.F. MZZGPP73M07B715V, Meli Loredana C.F. MLELDN69A47Z110M, Meloni Mariagrazia C.F. MLNMGR74T59L182W, Miglioli Giulia C.F. MGLGLI75D45H223J, Milani Lucio C.F. MLNLCU77T24A390V, Milioto Giuseppe C.F. MLTGPP81E17A089O, Modesti Eleonora C.F. MDSLNR80L62H501F, Monaco Eleonora C.F. MNCLNR81T42F839T, Monte Francesca Carmela C.F. MNTFNC75L69B506Y, Munaretto Mara C.F. MNRMRA79D68L840W, Nappi Ernesto C.F. NPPRST80L11A508O, Orbitello Francesco C.F. RBTFNC78H05B602W, Pala Giorgio C.F. PLAGRG79T18A462L, Palma Rossana C.F. PLMRSN80D61F839Y, Palombi Alessia C.F. PLMLSS77M61D024G, Pantano Francesca C.F. PNTFNC77B49C351Q, Papa Angela C.F. PPANGL81C63F839O, Parisi Romualdo C.F. PRSRLD82C21B715M, Pavanello Sergio C.F. PVNSRG74D22B563I, Peroni Silvia C.F. PRNSLV78C53B157S, Petrone Elena C.F. PTRLNE80M71G230U, Picardo Sara C.F. PCRSRA79S67H501Q, Piccolo Concetta C. F. PCCCCT57D70F839P, Pieroni Marco C.F. PRNMRC71S15A192Q, Pingue Valentina C.F. PNGVNT79B62E932F, Pizzirusso Antonio C.F. PZZNTN80C07Z133L, Pizzolato Giulia C.F. PZZGLI79T58L840M, Plebani Emanuela C.F. PLBMNL78T62B300M, Quaranta Pina C.F. QRNPNI79S67G230G, Rampotti Nicoletta C.F. RMPNTL74T54H501Y, Rebullia Stefania C.F. RBLSFN77M60I533H, Righi Dario C.F. RGHDRA77E12M126G, Rocchi Chiara C.F. RCCCHR78M55H501C, Romiti Dario C.F. RMTDRA76B27A269P, Rosi Claudio C.F. RSOCLE73T09F205U, Rossi Francesco C.F. RSSFNC72S12L736S, Ruffo Annalisa C.F. RFFNLS84S52F839Y, Sacco Donatella C.F. SCCDTL80M58G942O, Sacco Domenico C.F. SCCDNC78D30L219O, Sagripanti Daniela C.F. SGRDNL75B43F520K, Sapienza Massimiliano Maria C.F. SPNMSM78L09F206C, Savia Michela C.F. SVAMHL76E71G062B, Scarpa Maria Teresa C.F. SCRMT62S63E791H,

Schiavon Claudia C.F. SCHCLD83C59L736J, Scintu Federica C.F. SCNFRC81D55G113E, Scudera Anna C.F. SCDNNA80P60M088T, Sgro Chiara C.F. SGRCHR79M52H224J, Sirizzotti Annalisa C.F. SRZNLS74C57D810D, Speciale Antonina C.F. SPZNNN75E66F158V, Tarantola Andrea C.F. TRNNDR74P15D612U, Tedeschi Rizzone Maria Paola C.F. TDSMPL73H55D960L, Tomasso Alessia C.F. TMSLSS76P68I838X, Torrano Roberta C.F. TRRRRT80H57B963U, Travison Fabiana C.F. TRVFBN80H45L719G, Tringali Maria Caterina C.F. TRNMCT76M60F112Q, Tufano Rosanna C.F. TFNRNN78P55A509N, Vacchero Ida C.F. VCCDIA77R58C627B, Valsesia Manuela C.F. VLSMNL79A66B041A, Varriale Francesca C.F. VRRFNC82R45F839A, Vecchio Roberto C.F. VCCRRT80A09C351M, Vespoli Alessandra C.F. VSPLSN77E59E335X, Vettori Simone C.F. VTTSMN75B17D403V, Vigorelli Xavier C.F. VGRXVR78T26F205X, Zammito Rosalia Claudia C.F. ZMMRLC80D57Z112Z, Zammito Antonella Simona C.F. ZMMNNL80D57Z112U, Zanovello Fabrizio Paolo C.F. ZNVFRZ79T14C665O rappresentati e difesi, per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica pec avvsantidelia@cnfpec.it michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliati in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro in carica

E nei confronti dei controinteressati in atti

Per l'annullamento in parte qua e sempre nella parte in cui occorrer possa, previa sospensione:

- del Decreto emesso dal MIUR – Dipartimento per l'Istruzione – Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 relativo all'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con riferimento ai requisiti di ammissione ivi previsti ed altre disposizioni di cui si dirà nel presente ricorso;

- del detto decreto n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte in cui all'art. 2, comma 3, - sui requisiti di ammissione - prescrive che ai concorsi sono ammessi a partecipare *solamente* i candidati che alla data del 22 giugno 1999 erano già in possesso di un titolo di laurea "che alla stessa consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente; i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l'anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l'anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999" e non anche i candidati che, dopo l'anno accademico 2002-2003 e entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, abbiano acquisito un titolo di laurea valido per l'accesso all'insegnamento nelle classi di concorso della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado.

- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, fra cui eventualmente il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso nell'adunanza del 21 settembre 2012 ed il decreto del MIUR del 21 settembre 2012 n. 81 recante l'approvazione della tabella di

ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per esami e titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole dell'infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

FATTO

I ricorrenti sono tutti aderenti all'Associazione A.D.I.D.A. (Associazione docenti invisibili da abilitare) aspiranti alla stabilizzazione e al reclutamento del personale docente scolastico da parte del MIUR e che attendevano da tempo l'adozione del bando di concorso oggetto del presente ricorso, i quali, per i motivi che si elencheranno a breve, sono stati lesi nel loro interesse e legittimo affidamento ad accedere ad un concorso – il cd. “concorstone” - legittimamente concepito dalla pubblica amministrazione.

Tutti i ricorrenti sono docenti di terza fascia, hanno un'anzianità di servizio importante e sono esclusi e ingiustamente lesi dalle clausole del bando

In particolare sono tutti laureati in anni diversi rispetto a quelli indicati dal M.I.U.R. come periodi “fortunati” per ottenere il titolo di studio ma, rispetto ai soggetti ammessi, hanno il medesimo titolo di studi

Il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, impugnato con il presente ricorso, contiene una serie di illegittimità per così dire genetiche, che inficiano e pregiudicano a priori ogni criterio meritocratico e/o democratico in senso ampio, che viceversa avrebbero dovuto ispirare l'amministrazione deputata al reclutamento, dopo tredici anni di attesa, del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Premessa: il sistema delle docenze nella scuola ed il precariato.

Al fine di meglio addentrarsi nelle doglianze che verranno esposte, ci pare utile fornire alcune brevi premesse afferenti al complesso sistema della Scuola, dei suoi docenti e specialmente dei suoi docenti “precari”.

La storia del precariato nella scuola italiana ha radici molto lontane, tanto che i primi interventi per fronteggiare il fenomeno (quando quasi la metà del personale in servizio risultava precario), risalgono agli inizi degli anni '70. Con la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, infatti, vennero introdotti gli incarichi a tempo indeterminato per tutto quel personale precario che, nelle specifiche graduatorie, fosse utilmente collocato per coprire una cattedra vacante. Si evitava in tal modo che, in attesa di ottenere l'abilitazione e, quindi, l'immissione in ruolo, si potesse subire il “licenziamento”. Con la menzionata legge, inoltre, venivano istituiti i corsi speciali abilitanti (avviati nel 1972) riservati al personale con servizio pregresso.

Questi corsi/concorsi, dedicati al personale docente assunto dal Ministero con contratti a tempo determinato e con all'attivo una precisa anzianità di servizio (almeno 360 giorni, corrispondenti a due anni scolastici “interi”), si sono da allora susseguiti con una certa regolarità, anche a seguito della reintroduzione dei concorsi ordinari di cui alla Legge 9 agosto 1978, n. 463. Ed infatti, persino in costanza della L.n. 463/78 e, quindi, della regola secondo cui i concorsi ordinari dovessero essere banditi ogni tre anni, il Ministero ha sempre istituito una sessione riservata di abilitazione per i docenti precari privi di abilitazione, ma in possesso di

un'anzianità di servizio pari o superiore a 360 giorni¹.

I corsi speciali abilitanti attivati dal Ministero dai primi anni Settanta trovavano la loro ragione e spiegazione nell'esigenza di non disperdere tutte quelle competenze e professionalità acquisite da tali docenti che per motivi contingenti non avevano avuto l'opportunità di abilitarsi, nonostante avessero per anni svolto, in piena regola ed a pieno titolo, il ruolo di docente così come qualsiasi altro abilitato.

Ci si chiederà, allora, e si ritiene doveroso chiarirlo sin da subito, come sia possibile che gli anzidetti docenti risultino tali, ossia docenti a pieno titolo, seppure in assenza dell'abilitazione².

Ebbene, per *'salire in cattedra'* o, se si preferisce, per esercitare la professione di docente, è indispensabile possedere tutti i requisiti curriculari previsti dal vigente regolamento (diplomi e/o lauree a seconda degli insegnamenti, con un preciso piano di studi), ma non occorre l'abilitazione.

A differenza di altre professioni, infatti, il Ministero è sempre intervenuto a monte richiedendo che l'aspirante docente orientasse il proprio piano di studi in prospettiva dell'insegnamento. Chi è in possesso del titolo (diploma/laurea) senza tuttavia che questo sia accompagnato anche da un piano compatibile con i requisiti stabiliti dal Ministero, non può accedere ad alcuna graduatoria e conseguentemente non può insegnare³.

L'abilitazione, ottenuta attraverso un concorso ordinario per titoli ed esami, o attraverso un concorso riservato per soli titoli, o con concorso riservato per titoli ed esame finale (è il caso, ad es. dell'ultimo bandito col D.M. 85/2005), oppure, infine, frequentando le scuole di specializzazione SSIS (soppresse nel 2008), è stata invece sino ad oggi requisito indispensabile per poter entrare nei ruoli della pubblica istruzione.

In altre parole, fino a ieri, e cioè prima dell'introduzione del sistema di formazione avvenuta con Regolamento di cui al decreto M.I.U.R. 10 settembre 2010, n. 249 (la cui legittimità, si badi, è peraltro *sub iudice* presso codesto Ecc.mo TAR da parte dell'Associazione con una serie di ricorsi collettivi e individuali culminati con le ammissioni con riserva dell'On.le Tar dopo la prima prova preselettiva)⁴, si può dire che il solo titolo di studio non era sufficiente ad accedere all'insegnamento. Solo ove tale titolo fosse associato ad appositi piani di studio fissati dal Ministero, era possibile, seppure solo con contratti a tempo determinato, *'salire in cattedra'*. L'abilitazione, invece, garantiva qualcosa in più, vale a dire insegnare esattamente come i non abilitati, ma nell'aspirazione di ottenere un contratto a tempo indeterminato.

¹ L'ultima è stata avviata giusto D.M. 18 novembre 2005, n. 85, nonostante fossero ancora attive le scuole di specializzazione universitarie (SISS) che, tra il 2000 e il 2009, abilitarono un considerevole numero di docenti.

² Tale possibilità non è affatto nuova ma si ritrova immanente nel nostro sistema sin dai lavori preparatori della carta costituzionale. L'On.le Mastrojanni, in una delle sedute di discussione sul testo dell'attuale art. 33, così dichiarava: *"Io credo che non abbiano ragione di essere i timori dell'onorevole Marchesi circa gli istituti parificati, in quanto che lo Stato, tra i requisiti per la parificazione, comprenderà l'obbligo di scegliere gli insegnanti non nell'ambito degli abilitati, ma tra i vincitori di concorsi che non abbiano potuto essere assorbiti negli istituti d'istruzione pubblica"* (I Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, 24 ottobre 1946).

³ Si rimanda, sul punto, alla normativa vigente (anche in atti) in tema di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo di cui al D.M. 13 giugno 2007 così come integrato dal D.M. 28 maggio 2009, n. 56.

⁴ recante la *"definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*

I contenuti del contratto e le specifiche prestazioni richieste al personale docente assunto con contratto a tempo determinato, sia o meno in possesso dell'abilitazione, sono – non lo si sottolineerà mai abbastanza – esattamente le stesse e fanno riferimento alle attività attribuite al profilo professionale di docente contenute e ordinate nel vigente C.C.N.L. (Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola). La chiamata in servizio a tempo determinato può variare: a seconda della graduatoria attraverso la quale si è chiamati, essa può avvenire per nomina degli Uffici scolastici provinciali (solo per i docenti in possesso del titolo abilitante e inseriti in graduatoria ad esaurimento), o per nomina del dirigente scolastico (per i docenti abilitati e non e inseriti in graduatoria d'istituto). Non una differenza di mansioni, che saranno identiche, quindi, ma di graduatorie.

Il tema delle graduatorie è estremamente complesso e oltremodo controverso ma, ai soli fini di quanto riguarda i fatti per cui è causa, si proveranno a fornire alcune linee guida.

Esiste una graduatoria permanente (D.M. 97/2004 e L. 143/2004) che con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (art. 1, comma 605, lett. c) è stata trasformata in graduatoria ad esaurimento, stabilendo che non fosse suscettibile di ulteriori immissioni⁵. Da tale graduatoria si attinge per la nomina in ruolo (contratti a tempo indeterminato per gli abilitati) e per l'attribuzione in via prioritaria delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Vi è poi una graduatoria "di circolo e di istituto"⁶, articolata secondo l'ordinamento vigente in tre fasce:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nella graduatoria permanente (poi ad esaurimento ai sensi dell' art. 1, c. 605, della Legge 27 dicembre 2006) per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto, «inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento».

II Fascia: include gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti di specifica abilitazione/idoneità, conseguita in Italia o in uno degli stati dell'Unione Europea, «che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36 CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 [...] nonché gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell'idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n. 394».

III Fascia: include gli aspiranti in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto che, per le cattedre di scuola secondaria di I e II grado, deve prevedere un piano di studi conforme al DM n. 39 del 30 gennaio 1998 e successive integrazioni e modificazioni (aggiornate, da ultimo, con il D.M. 56 del 28 maggio 2009, art. 2), ma privi di abilitazione.

La III fascia è dunque una graduatoria di merito istituita dal Ministero, compresa in quelle di circolo e di istituto, che è stata, e lo è tuttora, indispensabile per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee. In sostanza, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, il Ministero stabilisce che le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche vengano conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifichi la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.

⁵ E tuttavia col D.L. n. 137 del 1 settembre 2008 è stata 'riaperta' permettendo che gli abilitati con l'ultimo ciclo SSIS (il IX, per precisione) vi si iscrivessero a pieno titolo.

⁶ Introdotta per la prima volta col D.L. n. 140 del 3 maggio 1988.

Col D.M. 13 giugno 2007 si è previsto un aggiornamento biennale per la II e la III fascia di queste graduatorie, e con il D.M. n. 56 del 28 maggio 2009 si sono ulteriormente definiti i titoli di accesso alle tre fasce delle Graduatorie di circolo e di istituto.

La posizione che spetta ad ogni aspirante che ha titolo per essere incluso nelle graduatorie di circolo e istituto, è diversamente disciplinata a seconda della fascia di appartenenza:

(a) per la I e la II fascia, vi è l'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui gli aspiranti figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento;

(b) per la III fascia⁷ è invece prevista dal Ministero un'apposita tabella di valutazione rispettivamente:

- dei titoli di studio con i quali si accede in graduatoria;
- di altri titoli di studio non specifici;
- di eventuali titoli culturali;
- dei titoli di servizio.

I fatti di causa: il cd. "concorso"

Molte delle problematiche di causa sono riassunte nel presente parere del Cnpi di cui si riporta un estratto e che in parte e compatibilmente alle censure di causa viene fatto proprio.

"CNPI – Parere prot. n. 5975 del 21 settembre 2012

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.

MIURAOODGOS Prot. n. 5975

Roma, 21.09.2012

All'On.le Ministro

SEDE

⁷ Vi è infine un'ultima categoria (di docenti) che viene confusa con i docenti di III fascia. E in proposito spiace constatare che recentemente anche l'attuale presidente della VII Commissione cultura della Camera sia incorsa in questo tipo di errore (cfr. il verbale dei lavori di questa Commissione, nella seduta 26 maggio 2010, p. 114). Si tratta di quanti (il numero, invero, è assai contenuto), per lo più neo-laureati che, in attesa dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, inoltrano delle singole domande ai dirigenti scolastici (tecnicamente viene definita "messa a disposizione"). Qualora tutte le graduatorie di una determinata disciplina (in ordine: quella ad esaurimento, quella di circolo e di istituto e quelle di altri istituti della provincia) risultassero esaurite, il dirigente scolastico può, *ad libitum*, nominare un supplente che ha dato la propria disponibilità. Solo questi sono, per citare le parole dell'on. Aprea, i «precari senza abilitazione [che] sono saliti in cattedra in assenza di valutazione, avendo dato la disponibilità da laureati a svolgere un lavoro precario», e non i precari di III fascia, inclusi nelle Graduatorie di circolo e di Istituto istituite dal Ministero e ivi graduati secondo una rigorosa valutazione dei loro titoli (di studio, culturali e di servizio) condotta con dei precisi criteri fissati dallo stesso Ministero.

OGGETTO: *Parere sui programmi, sulle prove d'esame e sulla valutazione dei titoli, finalizzati alla copertura di cattedre e posti nelle scuole dell'infanzia, del primo e secondo ciclo di istruzione.*

ADUNANZA DEL 21 settembre 2012

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Viste le lettere n. 2229 del 7 settembre 2012 e n. 2364 del 12 settembre 2012 con le quali il Sig. Ministro ha chiesto il parere del CNPI sull'argomento indicato in oggetto;

Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;

Visti il parere istruttorio redatto dal COSSS, i contributi predisposti dal COSMAT, COSE e COSME, e la bozza di parere predisposta dalla Commissione incaricata dell'esame e dell'elaborazione di tale parere in ordine all'argomento in oggetto specificato; dopo ampio e approfondito dibattito;

E S P R I M E

il proprio parere nei seguenti termini:

(....) sottolinea la necessità di una doverosa considerazione della situazione, consolidatasi nel tempo, già carica di attese e di troppe tensioni.

Il CNPI considera innanzi tutto che il concorso prospettato, nonostante l'impiego di risorse significative a fronte, talvolta, di un numero di posti estremamente limitato, penalizzi sia gli insegnanti precari abilitati con anni di servizio che hanno subito le conseguenze di una serie di interventi restrittivi in materia di organici e di previdenza, sia i più giovani che, perdurando le attuali regole di accesso, risultano esclusi in quanto nell'ultimo decennio, nonostante il possesso del titolo di laurea, in molti casi, non hanno avuto l'opportunità di conseguire l'abilitazione.

Il CNPI considera inoltre non condivisibile la scelta di bandire il concorso in un momento in cui non sono stati ancora attivati il TFA che coinvolge le istituzioni AFAM e i percorsi relativi alla scuola dell'infanzia e primaria (cfr. art 15, comma 16 DM 249/2010) e non è stato ancora completato l'iter per l'indizione del TFA riservato a coloro che hanno determinati requisiti di servizio.

Il CNPI ritiene, quindi, che l'attuale procedura concorsuale troverebbe una giusta collocazione solo con il contestuale realizzarsi di alcune condizioni necessarie, peraltro già previste dalla normativa: definizione dell'organico funzionale, attivazione di tutte le procedure abilitanti, revisione delle classi di concorso, nuovo regolamento sulle modalità di reclutamento come da delega ex lege 244/2007.

Solo in tal modo è possibile coniugare qualità del servizio scolastico e aspettative di chi vuole intraprendere la professione dell'insegnamento."

Sino ad oggi, si diceva, il sistema scolastico era così organizzato, ed ha generato – nella precarietà – comunque una certa stabilità. Infatti, si è generata negli anni una classe di docenti i quali, sebbene non abilitati, hanno formato e continuano a formare giovani menti, portandole avanti fino al momento di accedere all'Università.

Oggi, forse anche per cercare rimedi ovunque alla stretta economica del paese, pare che il vento debba cambiare, e si vorrebbe un cambiamento repentino, tale da spazzare via un numero importante di docenti di III fascia, precari da dieci anni circa, impedendo loro – nella sostanza – di poter accedere al cd. concorsone, ovvero negando loro il dovuto valore all'esperienza

comunque maturata con l'insegnamento protrattosi per lunghi anni nella scuola, che li ha arricchiti enormemente, in quel processo virtuoso di compartecipazione del sapere che sviluppa, una lezione dopo l'altra, una crescita comune, dei discenti non meno che dei docenti.

All'uopo corre precisare che i ricorrenti depositano in atti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che descrivono e comprovano col materiale allegato i loro requisiti.

L'Associazione A.d.i.d.a. e parte ricorrente deducono l'illegittimità anche dell'articolo 3, comma 3, del bando di concorso che prevede l'inoltro della domanda attraverso la piattaforma informatica predisposta dal ministero, in quanto tale sistema costringeva il candidato, per inoltrare la domanda, a dichiarare di *"essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna"* (art. 2, comma 8).

Parte ricorrente contesta proprio i requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso e appare chiaro che il diritto di difesa non può essere compresso da una clausola del genere, tanto che, mediante Adida ha inoltrato una formale diffida al Miur in atti a cui ci si richiama in toto e prodotta regolarmente in atti.

Il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82/2012 con cui è avvenuta l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, presenta numerose illegittimità:

a) ai sensi dell'art. 2 del bando, i precari di III fascia che hanno conseguito il titolo di studio dal 2001-2002 in poi non possono presentare domanda di partecipazione al concorso, nonostante abbiano alle spalle una decina di anni di precariato (è l'ipotesi che ci occupa);

b) nessun idoneo punteggio viene stabilito per la valutazione del servizio prestato e per l'esperienza maturata (v. art. 12 del bando e allegato 4), elementi che fino a ieri erano prioritari per l'insegnamento;

c) ai sensi dell'allegato 4 del bando i docenti con abilitazione potranno godere dell'attribuzione di un bonus per titoli fino a punti 6,50 rispetto ai colleghi "non abilitati";

d) la soglia minima per l'ammissione alla seconda prova, pari a 35/50 ex art. 6, co. 6 del bando, è troppo elevata rispetto al massimo punteggio ottenibile e non premia le competenze specifiche delle materie oggetto di docenza, essendo "unica per tutti i posti e le classi di concorso" (art. 6, co. 1 del bando);

e) la ripartizione dei posti messi a concorso per Regione, di cui all'allegato 1 del bando, appare fortemente irrazionale non solo in quanto i due terzi dei posti saranno distribuiti al Sud, dove vi è abbondanza di personale abilitato, ma non è stato bandito in tutta la nazione un solo posto per molte delle classi di concorso per cui le Graduatorie Permanenti ad Esaurimento risultano del tutto sguarnite, e per le quali avvengono ogni anno migliaia di assunzioni a tempo determinato, tratte dalle Graduatorie di Circolo e d'Istituto.

I ricorrenti, ritenendosi a vario titolo illegittimamente lesi dal bando impugnato come meglio emerge dai distinti elenchi a cui si rimanda e che suddividono le posizioni in virtù delle distinte caratteristiche riportate nelle autocertificazioni in atti, lo impugnano per i seguenti motivi di

DIRITTO

SULL'INTERESSE AL RICORSO

Tutti i ricorrenti come predetto non possono partecipare al concorso per i motivi predetti e in particolare, in quanto il loro titolo di laurea è stato conseguito in data diversa da quella indicata dal bando di concorso.

Nell'indire il nuovo concorso a cattedra ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 297/94, il bando oggi impugnato ha reiterato il regime transitorio di salvaguardia per i previgenti titoli di accesso alle procedure concorsuali (le lauree del vecchio ordinamento conseguite entro la data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 giugno 2009), senza tuttavia confermare il ragionevole criterio che consentiva a chiunque fosse in possesso di una laurea valida per il conseguimento dell'abilitazione di partecipare alla procedura concorsuale.

In altri termini, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il bando oggi impugnato, ha omesso di aggiornare e aggiornare al 2012 il meccanismo antidiscriminatorio previsto dal comma secondo dell'art. 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998 n. 460, e dunque ha omesso di contemplare gli iscritti ai corsi di laurea che hanno conseguito il titolo entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per cui è causa.

1. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE GARANTITO DALL' ART. 3 COST. E DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I PARTECIPANTI AD UNA SELEZIONE PUBBLICA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DIGNITÀ PERSONALE DI CUI ALL'ART. 2 COST..

In primis, il bando impugnato, sia per le modalità di accesso al concorso che per la valutazione dei titoli dei candidati, è gravemente lesivo del diritto di uguaglianza sostanziale sancito e tutelato all'art. 3 Cost. e dell'art. 2 Cost. sulla dignità personale.

1. E' illegittima l'esclusione dei ricorrenti che oltretutto non valorizza e tiene conto della loro esperienza professionale. Ad anni ed anni di contratti di lavoro precario è preferita l'abilitazione all'insegnamento ottenuta magari senza aver mai prestato un giorno di servizio mentre i precari istanti, laureatisi fuori dei dettami imposti dal "concorso" dovranno rimanere precari per molto tempo senza neanche la possibilità di competere.

Infatti, il D.D. 82/2012 impugnato penalizza, ingiustamente e paradossalmente molti docenti, come i ricorrenti, che aspirano a partecipare "ad armi pari" rispetto agli altri concorrenti, dove il richiamo all'uguaglianza va inteso in senso sostanziale, ossia sulla base del loro giusto valore, per come riconosciuto di fatto dall'amministrazione che ha promosso il loro insegnamento per anni, premiandone specialmente l'esperienza maturata sul campo (sia consentito, sul punto, rinviare al sistema descritto nella Premessa).

Il bando, invece, con un'inversione di rotta rispetto al passato, premia *a priori* e senza alcuna razionalità i candidati in possesso del titolo di abilitazione (art. 2, co. 1), i quali possono in ogni caso partecipare al concorso, magari senza esperienza di docenza, purché abbiano conseguito il titolo per esempio il giorno della scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il comma successivo dell'articolo 2, invece, pone uno sbarramento di accesso al concorso per quei docenti precari che siano precari da....troppo poco tempo...cioè da circa dieci anni (!!!). Se i candidati precari hanno conseguito il titolo di studio utile al concorso entro il 2001-2002, possono partecipare; altrimenti, è il caso dei ricorrenti la cui laurea non è idonea per la partecipazione, sono esclusi persino dalla possibilità di concorrere, essendo preferibile far accedere alla competizione i soggetti – magari neolaureati, e con poca o alcuna esperienza di docenza – ma in possesso dell'abilitazione.

La stessa contestazione merita di essere mossa anche con riferimento al "non-valore" riconosciuto al servizio prestato e per l'esperienza maturata, elementi che fino a ieri erano viceversa prioritari per l'insegnamento: l'art. 12 del bando riferisce che *"gli unici titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale del 21 settembre 2012 n. 81, la cui tabella ...è riportata nell'Allegato 4"*. E' evidente che l'effetto di una simile disposizione sia quello di premiare, ancora una volta illegittimamente, i docenti che non hanno esperienza di docenza, rispetto a quei docenti precari di cd. III fascia che, avendo accesso al concorso (e cioè potendo vantare oltre dieci anni di precariato), ben potrebbero spendere la professionalità acquisita nel tempo rispetto ai neolaureati abilitati o con diploma magistrale.

Invece, ai sensi dell'allegato 4 del bando, i docenti con abilitazione addirittura potranno godere dell'attribuzione di un bonus per titoli fino a punti 6,50 rispetto ai colleghi "non abilitati".

Tutto ciò si tramuta non solo in una disparità di trattamento ma in uno svilimento della dignità professionale ed umana di moltissimi docenti, che pure hanno speso anni ad insegnare ai nostri ragazzi: negare loro la partecipazione al concorso, ignorando di colpo il contributo materialmente apportato nell'insegnamento è, ad avviso di chi scrive, davvero inaccettabile e ci si auspica che codesto Ecc.mo TAR continui a porre attenzione a tale corale doglianza, come parrebbe essere incline a fare (v. ordinanza cautelare della Sezione Terza Bis, 9 novembre 2012, n. 3985, con puntuale riferimento al bando in esame).

1.1. Si badi bene che l'esclusione dei soggetti che prestano già servizio e con una laurea conseguita in periodi diversi da quelli indicati nel concorso è antitetica alla stessa valutazione del Legislatore di tale categoria.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/94, infatti, è criterio di preferenza in caso di parità di punteggio "l'aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso".

Ai sensi dell'art. 3, invece, sempre con riguardo alla categoria dei soggetti già assunti presso la P.A., è disposto che sono esclusi coloro "che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”.

Solo in tale ipotesi, pertanto, è plausibile l'esclusione di un concorrente già assunto dalla P.A. (e non per aver conseguito una laurea in un periodo o in un altro) giacchè ove, invece, costui abbia prestato servizio senza reprimende non solo va ammesso ma il suo servizio lo aiuterà a scalare le graduatorie.

2. La valorizzazione del servizio prestato dai precari è sempre stata tenuta in debita considerazione dal Legislatore. In sede di istruttoria sull'introduzione del T.F.A., ad esempio, fu il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ad evidenziare l'illegittimità di alcune (bozze) di regolamento che *“pone[vano] sullo stesso piano sia i neolaureati in possesso del solo titolo accademico, sia coloro che, pur privi di abilitazione, hanno comunque prestato servizio di insegnamento”* (adunanza 22 giugno 2009, prot. n. 6551). Dello stesso avviso è il Consiglio nazionale degli studenti secondo cui sarebbe di *“fondamentale importanza che sia introdotta, quanto meno nella fase transitoria, una norma che valorizzi l'esperienza nell'insegnamento già maturata da quanti durante negli ultimi due anni hanno scelto di avviare un rapporto di lavoro nell'ambito della docenza, pur non essendo abilitati e neppure potendo intraprendere il percorso di abilitazione a seguito della sospensione delle SSIS”* (adunanza 26 giugno 2009).

2.1. Nonostante tali autorevoli rilievi, che qui si fanno propri, ad oggi alcuni precari “laureati” sono addirittura esclusi dalla procedura concorsuale.

Anche il Consiglio di Stato aveva rilevato che *“un più favorevole trattamento dei precari in questione, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, non avrebbe determinato, pertanto, una disparità giuridicamente rilevante”* (Cons. Stato, Sez. Consultiva, 8 marzo 2010, n. 1061).

2.2. Intimamente illogica e non pertinente, poi, è la giustificazione del Ministero circa la non volontà di premiare tale attività, comunque svolta, in ragione della necessità di non incrementare, ulteriormente, le cause di formazione del precariato.

In termini si veda anche il citato parere del CNPI in atti e a cui ci si riporta *in toto*.

3. Più in generale non si era mancato di evidenziare, ad esempio, che la “ratio” che sottende l'art. 2, d.m. pubblica istruzione 24 giugno 1992 *“è quella di consentire l'inserimento stabile, nell'organizzazione scolastica, di quanti già prestavano simile attività con rapporti di natura precaria ed avevano, in conseguenza, acquisito una consistente esperienza didattica; di conseguenza, il “servizio prestato con il prescritto titolo di studio” consiste in un requisito lavorativo qualificato la cui valutazione va condotta, alla stregua della disciplina vigente, al momento della prestazione del servizio”* (T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 01/06/1994, n. 885).

4. La mancata valutazione, in termini di mera possibilità di partecipazione al concorso, dei docenti con esperienza di insegnamento, è poi in evidente contrasto con il dettato comunitario.

Come accennato, la Direttiva 36/2005/CEE (recepita nel nostro Paese con il D. Lvo 9 novembre 2007 n. 206, e pacificamente applicabile, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Decreto, ai *“docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore”*) prevede che l'“esperienza professionale”, intesa quale *“esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro”* (cfr. art. 3, lett. f), sia *“assimila[ta] a un titolo di formazione”* e la valenza di *“ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro”* (cfr. art. 3).

2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA, DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI, DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1 DELLA COSTITUZIONE.

Un'interpretazione della normativa primaria sopra richiamata che non consentisse la partecipazione al concorso ai candidati che, dopo l'anno accademico 2002-2003 ed entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al medesimo concorso, hanno acquisito un titolo di laurea valido per l'accesso all'insegnamento, determina una insanabile antinomia con il principio di uguaglianza, declinato secondo il canone della ragionevolezza, di cui all'art. 3 comma 1, cost.

1. E invero, la valorizzazione esclusiva degli anni di laurea 1999-2003 ai fini della partecipazione al concorso per cui è causa penalizza ingiustamente i laureati in anni più recenti, ossia i candidati con una preparazione certamente più aggiornata e adeguata agli odierni piani di studio della scuola pubblica con conseguente ulteriore violazione dei principi meritocratici di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 comma 1 della costituzione.

Del pari è evidente come siffatta scelta lede il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli articoli 97 comma uno 51 comma uno e tre comma uno della costituzione.

Certo è che le modalità concorsuali possano assumere molteplici forme purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 della costituzione circa il buon andamento e imparzialità dell'amministrazione ed al contempo non ci si discosti dell'obiettivo dell'articolo 51 comma 1 del medesimo testo costituzionale, in base al quale "tutti cittadini dell'uno dell'altro sesso possa accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza".

Mai più opportune sono state le asserzioni della Corte Costituzionale (15/1/2010 n. 9) secondo cui "Le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, seppure previste espressamente dallo stesso art. 97, terzo comma, Cost., sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale. In particolare, "l'area delle eccezioni" al concorso deve essere "delimitata in modo rigoroso" (sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363 del 2006). Le deroghe, cioè, sono legittime solo in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" idonee a giustificarle (sent. n. 81 del 2006). In altre parole, la deroga al principio del concorso pubblico deve essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 293 del 2009)".

2. E' noto che nelle procedure concorsuali all'Amministrazione è sempre stato consentito indicare puntualmente quale titolo di studio dover esibire per guadagnarsi l'accesso essendo quindi addirittura possibile escludere eventuali equipollenze di legge.

Nella specie, tuttavia, il titolo di studio è identico tra chi è ammesso e chi non lo è. Ciò che varia è il momento in cui è stato conseguito, ma identico è il piano di studi seguito e l'ordinamento didattico che lo regola.

La decisione del M.I.U.R., quindi, si pone in evidente antitesi con il valore legale del titolo di studio svuotando di significato alcuni titoli sol perché conseguiti in anni diversi rispetto ad altri.

2.1. Per accertare in che cosa consista il valore legale del titolo di studio, bisogna distinguere il valore scolastico da quello extrascolastico che è quello che qui, più immediatamente, interessa.

In prima battuta, il valore legale del titolo di studio indica l'esito di un giudizio di rilevanza giuridica compiuto dalla legge (o da atti aventi la stessa forza od autorizzati dalla legge), per cui un determinato titolo, rilasciato da una figura soggettiva competente, produce determinati effetti

giuridici. In particolare nel nostro ordinamento dal rilascio del diploma di laurea (triennale, magistrale, vecchio ordinamento, e di dottorato di ricerca), sembrava dovessero conseguire svariati effetti giuridici.

Il primo, è quello costitutivo dello *status*, nelle sue varie forme di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.

Il secondo è quello autorizzatorio (*melius*: titolo di ammissione) diretto a consentire solo ai dottori (nelle sue varie declinazioni) la partecipazione, per quanto qui interessa, agli esami abilitativi per l'accesso alle professioni.

2.2. La prima delle norme vigenti è quella del R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, poi raccolta nel R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 172, per cui *"i titoli di studio rilasciati dalle università hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita a seguito di esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso università i titoli accademici [...]"*. Questa, che è la norma di base in materia, stabilisce, dunque, una sorta di valore legale indiretto: il titolo di studio non è necessario per l'esercizio della professione, bensì per l'ammissione all'esame di Stato, a sua volta necessario per l'esercizio della professione.

Questa norma, però, è stata seguita, nel 1989-90, da due leggi che hanno fatto un passo avanti. La prima è quella 9 maggio 1989, n. 168, che, all'art. 16, comma 4, dispone che gli statuti universitari devono prevedere *"l'adozione di curricula didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università"*. La seconda è la legge 19 novembre 1990, n. 341, che, per i diplomi di laurea, prevede (art. 3) decreti interministeriali di individuazione dei profili professionali per i quali il diploma è *"titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività"* e una norma analoga è contenuta nell'art. 4 per i diplomi di specializzazione proprio in relazione all'insegnamento.

La vicenda che si è consumata nel periodo tra il 1923-33 e il 1989-90, trova la chiusura del cerchio nel bando impugnato, con esiti paradossali. La prima norma (quella del periodo fascista) è più liberale, sia perché si riferisce solo alle professioni e non anche agli uffici pubblici; sia perché dichiara il titolo di studio (solo) qualifica accademica, sia pur necessaria per essere ammessi agli esami di Stato. Le altre due norme (1989-90), invece, non solo stabiliscono una connessione necessaria tra corsi di studio, titoli di studio e attività professionali, **ma prevedono anche la determinazione dei livelli di occupazione successiva, corrispondenti ai titoli di studio.** Quest'ultima norma, pur presente nel biennio *"riformatore"* 1989-1990, non fu attuata⁸.

2.3. La riforma degli ordinamenti didattici universitari (DM 509/1999 e succ. modif. e integrazioni), che ha introdotto i nuovi titoli accademici di *"laurea"* di primo livello e di *"laurea magistrale"* specialistica (il c.d. 3+2), ha ribadito il principio del valore legale: *"i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale"* (art. 4.3). Il legislatore italiano, dunque, ha fatto riferimento al *"valore legale"* nella definizione dell'assetto della riforma didattica e applica questo criterio anche dopo avere definito e varato i nuovi ordinamenti.

2.4. Oggi, tutto questo, è di fatto cancellato (quanto meno con riguardo alle Lauree dei docenti di Terza Fascia esclusi dal concorso) non solo e non soltanto essendosi avverato quanto Cassese mostrava stupore nell'apprendere che si fosse prima pensato e poi scritto (e, quindi, il legame tra la spendita del titolo e la *"determinazione dei livelli di occupazione successiva"* essendo l'accesso all'abilitazione di questa o di quella classe di concorso legata alla necessità del fabbisogno di docenti in quella determinata materia), ma soprattutto in quanto quegli stessi titoli (*melius*, curricula

⁸ Scriveva Sabino Cassese a commento di quell'intento legislativo a suo tempo non concretamente messo in opera: *"Se lo fosse stato, si sarebbe andati ben al di là del riconoscimento del valore legale del titolo di studi, perché si sarebbero stabilite tabelle di corrispondenza tra corsi, titoli e livelli professionali o impiegatizi. Che tutto ciò sia potuto accadere, sia pure sulla carta, dopo la filippica einaudiana e le tante discussioni successive, non manca di stupire"*

didattici come previsto dalla Legge 9 maggio 1989, n. 168), nonostante siano dichiarati dal medesimo Ministero che li aveva proposti “coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio” (Legge 9 maggio 1989, n. 168), non consentono comunque di accedere al concorso.

Il loro titolo, sol perché ottenuto in anni diversi rispetto a quelli indicati dal bando, almeno rispetto ad esso (e non è poco visto che si tratta del primo concorso pubblico dopo 13 anni), è rottamato.

3. Le conseguenze di tale rottamazione incontra (*melius*, si scontra) anche con il diritto europeo e con il valore legale europeo che ai titoli stessi è riconosciuta.

È noto, infatti, che la direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, modernamente assume la stessa valenza della *licentia ubique docendi*, consentendo la spendibilità giuridica del titolo di studio anche oltre confine. La direttiva si fonda sostanzialmente sul principio del mutuo riconoscimento e, quindi di equivalenza, per cui ogni stato è tenuto a considerare equivalente il titolo di studio rilasciato da un'autorità competente di altro stato membro. Il sistema, in particolare, si fonda su un meccanismo di riconoscimento generale ed uno specifico per le professioni sanitarie e d'architetto.

3.1. La scelta del M.I.U.R., spogliando parte ricorrente del suo titolo di studio (che come detto è inidoneo alla partecipazione al concorso), ci consegna dei laureati che saranno ora “vergini dai bolli”⁹, ma per accedere al bando di assunzione ci vorranno altri sigilli solo formalmente diversi da quelli in loro possesso.

E tal conclusione è platealmente contraria ai principi di eguaglianza e ragionevolezza *ex art. 3 Cost.*, perché determina un'ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento per lo stesso personale docente che sulla base del medesimo titolo di laurea ora ritenuto inidoneo, ha ottenuto in precedenza la possibilità di partecipare all'abilitazione.

Si badi bene qui non è discussione l'abilitazione in sé, ma il non più attuale valore del medesimo titolo di studio che, sino ad una certa data sarebbe stato valido per l'ammissione al concorso e oggi, non lo è più.

È messo in discussione, quindi, il diritto quesito a fregiarsi e spendere quel titolo di studio che, lo stesso Stato, aveva forgiato e che ora rinnega.

3. IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ECCESSO DI POTERE, ASSOLUTA ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, SVIAMENTO.

1. Per effetto di tale abnorme svista del bando impugnato, quindi, il regime derogatorio che consente la partecipazione al concorso di semplici laureati, in tal modo, fissa un arbitrario discrimine temporale che consente la partecipazione al concorso a chi ha conseguito la laurea nel 2003 (ossia quando era vigente la procedura di abilitazione Sissis) e non consente di partecipare al concorso a chi l'ha conseguita in data posteriore e, magari, in un arco temporale (2008-2011) in cui non era possibile accedere ad alcuna procedura di abilitazione.

Per i motivi riportati non può sfuggire che, in tal modo, il bando per cui è causa finisce per richiedere un titolo impossibile da conseguire.

Si osservi, inoltre, che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello stesso bando oggi impugnato, la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati il titolo di abilitazione all'insegnamento. In altri termini, secondo il bando è lo stesso superamento della procedura concorsuale ad abilitare all'insegnamento, con conseguente contraddizione logica consistente nel chiedere aprioristicamente un titolo per accedere ad una procedura concorsuale il cui esito finale può consistere proprio nel conseguimento del titolo stesso.

⁹ L. EINAUDI, *Scuola e libertà*, in ID., *Prediche inutili*, Einaudi, Torino, 1959, 57.

2. Altro profilo gravissimo di disparità di trattamento risulta dalle determinazioni del DM 74 del 2012 da cui emerge che il 50% dei posti designati alle immissioni in ruolo viene automaticamente riservato ai medi laureati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e ammessi al concorso oggi impugnato proprio perché vecchi laureati. Quindi mentre i ricorrenti sono esclusi, gli inclusi hanno addirittura una doppia possibilità di accedere al pubblico impiego e se verranno bocciati comunque potranno accedere al pubblico impiego tramite graduatoria permanente e il contingente riservato ivi previsto, mentre i ricorrenti inspiegabilmente resteranno fuori dal concorso e precari senza poter concorrere!

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI ACCESSO AL LAVORO PUBBLICO E DEL PUBBLICO CONCORSO NONCHÉ DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1990 N. 341. ILLOGICITÀ E MANIFESTA INGIUSTIZIA; VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 17 COMMA 95° DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997 NUMERO 127; LEGGE 3 MAGGIO 1999 NUMERO 124; ARTICOLO 1 COMMA 6 TER DELLA LEGGE 306 DEL 2000; LEGGE 20 AGOSTO 2001 NUMERO 333; L. 133 DEL 2008; DELL'ARTICOLO 21 LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59; DELL'ARTICOLO 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165; DEGLI ARTT. (ART. 35, 1 COMMA; ART. 4, SECONDO COMMA, 3,35,51 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ.

Una interpretazione costituzionalmente orientata coerente con gli artt. 2, 3, 4 e 51 Cost. consentirebbe ad avviso della difesa il diretto accoglimento delle ragioni dei ricorrenti, la cui posizione non si distingue in altro modo rispetto agli ammessi, se non per l'anno accademico di conseguimento della laurea.

Già la giurisprudenza amministrativa in occasione di altre procedure concorsuali ha avuto modo di spiegare (arg. Corte Costituzionale n. 90/2012) *“L'elusione del principio del concorso pubblico renderebbe altresì possibile “un'eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione, così da consentire, in ultima analisi, che la selezione del personale a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate (cfr. sentenza n. 213 del 2010)”*.

“La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è stata delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis, sentenze n. 52 del 2011 e n. 195 del 2010).” (così Corte Cost. 299/2012).

Anche questo On.le Tar del Lazio con ordinanza 22 ottobre 2008, numero 4946 ha ritenuto di rimettere alla Corte Costituzionale il vaglio di legittimità di norme di legge che limitavano l'accesso al concorso in magistratura. In quella occasione il Collegio ha giustamente rilevato la manifesta fondatezza della questione e i profili di arbitrarietà e di irragionevolezza dei limiti imposti all'accesso al concorso.

Pacifico è dunque che in tema di pubblico concorso, di cui all'articolo 97 della Costituzione, vi deve essere una delimitazione rigorosa, considerata legittima solo quando sia funzionale al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee; va dunque esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio (Corte Costituzionale sentenza 13 settembre 2012 n. 217).

5. OMESSA MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 2 DECRETO INTERMINISTERIALE 1998 N. 460. VIOLAZIONE DELL'ART. 402 D.LGS. 1994/297.

1. Parte ricorrente aspira ad essere un docente di ruolo della scuola pubblica e alla stabilizzazione in virtù del possesso di titolo di laurea ed ha così presentato domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento del personale.

Nella parte in fatto e in atti è riportato come parte appartenga alla terza fascia ed abbia la medesima laurea richiesta dal bando (seppur ottenuta in anni diversi rispetto a quanto ivi previsto) e che, nonostante la assenza dell'abilitazione, da anni e anni rappresenta il servizio pubblico scolastico lavorando per il Ministero resistente con contratti a tempo determinato di volta in volta illegittimamente prorogati.

E' doveroso precisare che le dichiarazioni sostitutive in atti riportano però come parte ricorrente abbia conseguito il diploma di laurea oltre lo "sbarramento" temporale di cui all'art. 2 del Bando e che dunque non è ammessa a partecipare al c.d. concorsone. Il bando impugnato sul punto non motiva in alcun modo l'esclusione di parte ricorrente e di tale categoria e dagli stessi "VISTO" e "CONSIDERATO" non emerge né una motivazione de relato, né una istruttoria sottesa, anche in termini numerici, per giungere a tale decisione amministrativa.

Soccorre sul punto anche una pronuncia della Corte Costituzionale (13 settembre 2012 - Pres. Quaranta - Est. Morelli) la quale non può non essere interpretata dal punto di vista della necessità di una maggiore attenzione all'aspetto motivazionale secondo cui *"La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; con la conseguenza che va esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall'origine mediante concorso, in rapporti di ruolo. Inoltre, pur non essendo il principio del pubblico concorso incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, comunque, esso non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno. Sicché, si è ritenuta insufficiente a giustificare la deroga la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, come pure la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione."*

Sul punto, considerando le richieste in atti rimaste puntualmente non evase e ferme restando le carenze motivazionali esposte, si auspica l'esperimento di una istruttoria al fine di comprendere la decisione dell'Amministrazione sul punto.

2. A parere di chi scrive, la valorizzazione esclusiva degli anni di laurea 1999-2003 ai fini della partecipazione al concorso (prevista discrezionalmente, come fase transitoria, dall'amministrazione attraverso il richiamo a quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999) non può in alcun modo essere giustificata con il discrimine temporale dell'assenza o della presenza di procedure di abilitazione all'insegnamento.

Difatti, le procedure di abilitazione biennali delle scuole di specializzazione dell'insegnamento secondario (SSIS) sono iniziate nell'anno accademico 1999-2000. Ciò significa che, nel mese di maggio del 2002, dies a quo a decorrere dal quale – ai sensi del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 – si sarebbe dovuto svolgere il primo concorso

successivamente all'attivazione delle scuole di specializzazione, i laureati dell'anno accademico 1999 avrebbero potuto conseguire l'abilitazione con le scuole di specializzazione e ciò nonostante, a norma dell'articolo 2 del decreto interministeriale, si consentiva di partecipare all'inducendo concorso a cattedre anche ai semplici laureati (che, evidentemente, alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale, potevano scegliere di non conseguire l'abilitazione con le suddette scuole di specializzazione).

Ciò è tanto più rilevante se si osserva come i laureati dopo il 2007 non hanno potuto neanche conseguire l'abilitazione, visto che l'art. 64, comma 4-ter, della legge n. 133/2008 ha sospeso le procedure di abilitazione con le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, e che sono ancora in corso le procedure di selezione per l'ammissione ai corsi universitari di tirocinio formativo attivo note alle cronache dell'On.le Tar adito anche per altri motivi.

E' evidente, pertanto, come la ratio della fase transitoria, introdotta dall'amministrazione con l'articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, fosse riconducibile alla duplice volontà di ammettere al concorso tutti coloro che, nel 1998, avevano già conseguito la laurea e, allo stesso tempo, non discriminare i candidati immatricolati in quell'anno in un corso universitario che conferiva un titolo di laurea valido per la partecipazione ai concorsi. Tali concorsi per i quali era stata prevista, in via transitoria, la partecipazione di tutti i laureati dovevano essere stati banditi a decorrere dal mese di maggio del 2002.

L'indizione del concorso nel 2012 (con una sfasatura temporale di ben 10 anni rispetto alla previsioni ministeriali), con tutta evidenza, ha prodotto l'inammissibile discriminazione del bando oggi impugnato a norma del quale:

- è consentita la partecipazione al concorso dei candidati in possesso di una vecchia laurea conseguita nell'arco temporale 1999-2003 (e dunque in tempo utile per poter eventualmente accedere ad una procedura di abilitazione con il canale delle scuole di specializzazione);

- non è consentita la partecipazione al concorso a un candidato in possesso di una più recente Laurea soltanto perché conseguita in data posteriore rispetto a tale arbitrario discrimine temporale (e, magari, conseguita in un arco temporale 2007-2011 in cui non era possibile accedere ad alcuna procedura di abilitazione!).

5. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLEGITTIMITÀ ED IRRAGIONevolezza, VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Discende dall'illegittimità rappresentata nel motivo precedente anche un vizio di eccesso di potere per sviamento, in quanto il concorso bandito dall'amministrazione – *lungi dal mirare a selezionare i migliori docenti per la Scuola italiana* – sembra tendere a finalità diverse, che dovrebbero essere estranee al concorso in parola, come ad esempio la finalità di risparmiare sulla spesa pubblica e limitare il più possibile il reclutamento di docenti precari di III fascia con una laurea "tardiva" o "giovane" a seconda della indicazione sul "concorstone" di turno.

In ogni caso, non si ravvede francamente quale altra ragione potrebbe aver spinto l'amministrazione a violare in modo simile le norme sulla par condicio degli aspiranti candidati.

Tale scelta è gravemente lesiva del diritto dei docenti precari di terza fascia d'istituto di partecipare "in condizioni di parità" al percorso di accesso ad un impiego pubblico (art. 51, 3 cost., 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: "ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"), in ragione delle

capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (art. 51 e 97 Cost.), come uno dei modi in cui si può esprimere la loro personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (art. 2, 4 Cost).

In definitiva, il provvedimento impugnato penalizza, ingiustamente e paradossalmente i ricorrenti, i quali, seppur da anni con lauree compatibili con i "piani formativi" del Miur, salgono in cattedra promuovendo e bocciando i nostri figli, ma vengono esclusi dalle assunzioni a tempo indeterminato e dalla partecipazione al concorso.

Il diritto al lavoro di cui alla nostra Costituzione può e deve quindi essere letto in continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato suggerisce: *"In base ad un principio applicabile già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-2-2006, Cherginets c. Ucraina, § 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, Trykhlil c. Ucraina, §§ 38 e 50). Pertanto, in relazione all'azione prevista dall'art. 389 c.p.c., in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata"* (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010).

E' nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nella quale la CEDU era stata definita quale "norma interposta" nel giudizio di costituzionalità delle leggi; tuttavia, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche il Giudice Amministrativo è tenuto a considerare gli effetti dell'art. 6, a mente del quale *"L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali"*.

E così ha ben proseguito il TAR Lazio in una recentissima pronuncia: *"Ebbene, a giudizio del Collegio la questione giuridica in esame appare destinata a nuovi e ancor più incisivi sviluppi a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, fra le più rilevanti novità correlate all'entrata in vigore del Trattato, vi è l'adesione dell'Unione alla CEDU, con la modifica dell'art. 6 del Trattato che nella vecchia formulazione conteneva un riferimento "mediato" alla Carta dei diritti fondamentali, affermando che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. Nella nuova formulazione dell'art. 6, viceversa, secondo il comma 2 "l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e, secondo il comma 3, "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali"*.

"Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione, osserva il Collegio, ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione, e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo l'ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno" (così TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza n. 11984 del 18

maggio 2010). In proposito, deve aggiungersi che la Dichiarazione sull'occupazione del Consiglio europeo di Dublino (1996), sottolinea, fra l'altro, la necessità di elaborare sistemi di sicurezza sociale più favorevoli all'occupazione, sviluppando "sistemi di protezione sociale che si adattino ai nuovi tipi di lavoro e forniscano l'adeguata protezione sociale alle persone impegnate in tali lavori". Nell'accordo del 1997 sul lavoro a tempo parziale le parti hanno ribadito la necessità che gli Stati membri attuassero immediatamente la Dichiarazione, considerando che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro, contribuendo alla qualità della vita dei lavoratori interessati migliorandone il rendimento, sì da garantire la sicurezza sociale.

L'art. 22 della Convenzione Europea dei diritti inviolabili dell'Uomo recita: *"ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità"*.

Il diritto al lavoro, secondo autorevolissima dottrina, viene in considerazione come norma ad un tempo di principio e programmatica e segnatamente come direttiva costituzionale in materia di politica occupazionale, "come pretesa dei cittadini ad un comportamento dei pubblici poteri che, svolgendo il programma previsto dalla norma, realizzino condizioni di pieno impiego". Il diritto al lavoro – in questa sua "proto-tipica" dimensione di diritto sociale a prestazione pubblica – vale unicamente come pretesa rivolta ai pubblici poteri affinché questi pongano in essere, ai rispettivi livelli di competenza e responsabilità, un'appropriata politica del lavoro. In questo senso, il diritto al lavoro si risolve perciò essenzialmente nella pretesa ad un'azione dello Stato e dei pubblici poteri diretta alla promozione e, nella concezione tradizionale, alla massimizzazione dell'occupazione attraverso politiche adeguate sia sul piano della offerta che – e diremmo soprattutto – su quello della domanda. Il diritto al lavoro viene in rilievo come diritto sociale di libertà positiva, ovvero – secondo la suggestiva prospettazione di Massimo D'Antona – come *"un diritto di", il diritto di lavorare, ossia di accedere al lavoro e di mantenere il lavoro ottenuto senza subire l'interferenza abusiva o discriminatoria di poteri pubblici o privati"*. Per riprendere ancora le parole di D'Antona – *"consiste piuttosto nella garanzia dell'uguaglianza (formale e sostanziale) delle persone rispetto al lavoro disponibile, un'uguaglianza che significa equilibrata concorrenza tra le persone e sicurezza rispetto ad abusi nel mercato del lavoro"*.

In linea generale, sembra possibile affermare che lo Stato ha aspettative sempre maggiori rispetto ai suoi lavoratori – in termini esistenziali, di livello di formazione, adattabilità, capacità di autonomia, mobilità e via dicendo ma allo stesso tempo, **non riesce più a garantire alcun tipo di sicurezza. Sicurezza che sia direttamente riconducibile al concetto di stabilità occupazionale.** La transizione dall'attuale vigente sistema di protezione sociale meramente assistenziale, alla considerazione della necessità di tutelare la continuità dello status professionale, quale investimento sociale, risponde ai principi costituzionali nazionali e ai canoni europei.

Il bando impugnato, per contro, favorendo di fatto il precariato e non consentendo neanche di poter partecipare al concorso viola **il diritto alla sicurezza sociale dei ricorrenti.**

Con l'espressione sicurezza sociale si intende altresì l'insieme degli interventi pubblici finalizzati a proteggere gli individui e le famiglie dallo stato di bisogno e dai rischi più gravi della vita. Ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Europea dei diritti inviolabili dell'Uomo, immediatamente operante negli ordinamenti nazionali in virtù di quanto già ampiamente illustrato: *"Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà"*.

Pare ovvio che il provvedimento impugnato sancendo l'esclusione dei docenti precari di III fascia dal concorso, è destinato ad incidere sul tenore di vita dei ricorrenti e delle loro famiglie

condannandoli ad una precarietà lavorativa che diviene anche precarietà sociale con rilevanti effetti finanche sulla salute dei lavoratori, sempre più pressati dal rischio della perdita dell'occupazione.

6. VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE E SICUREZZA SOCIALE. VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA RISERVA DI POSTI DESTINATI A PERSONALE PRECARIO E CHE HA GIÀ PRESTATO SERVIZIO.

Il bando impugnato, non tenendo conto dei diritti acquisiti dei lavoratori, i quali rischiano di vedersi scavalcato da chi non ha alcuna esperienza di servizio, nella migliore delle ipotesi allunga i tempi per la stabilizzazione dei precari di III fascia, e nella peggiore, li espone alla perdita del proprio posto di lavoro. Ed è con riferimento a tale aspetto che non può essere sottaciuta la violazione della normativa vigente in materia di stabilizzazione e sicurezza sociale, secondo la quale il lavoratore che abbia almeno tre anni di servizio ha diritto alla stabilizzazione del contratto e, appunto, alla sicurezza sociale.

Non solo.

Nonostante la normativa vigente preveda che l'amministrazione riservi per ogni nuovo concorso una percentuale dei posti al personale precario e che ha già prestato servizio, tale previsione risulta invece del tutto assente nel bando, che quindi si conferma illegittimo per violazione di legge anche sotto quest'ultimo profilo, oltre che per tutte le doglianze sopra esposte e qui rafforzate.

E' opportuno per la difesa richiamare la stessa disciplina sul contratto a termine con particolare riferimento al nuovo comma 4 – quater dell'art. 5 del D.L.vo n. 368/2001, come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 247/2007, il quale afferma: *“il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i dodici mesi successivi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”*.

Il diritto di precedenza è esercitato nei confronti del datore di lavoro nella completezza delle sue articolazioni: ciò significa che esso si estende a tutte le unità produttive dipendenti, non essendo previsto un limite geografico o chilometrico.

Ciò potrebbe portare, in qualche caso, alla necessità (non risolta dal Legislatore ma) di formulare una graduatoria tra coloro che hanno manifestato la volontà, qualora si presenti l'opportunità di operare una assunzione a tempo indeterminato. Ovviamente, andrebbero presi in considerazione criteri ponderati come quelli della durata dei precedenti rapporti, del carico familiare e delle situazioni personali che assurgerebbero a requisiti per l'assunzione diretta a tempo indeterminato quantomeno nel caso di superamento di tre anni di contratti a termine come per gli istanti.

La disposizione del D.Lgs. merita alcuni brevi approfondimenti.

Il primo concerne la natura della norma: è stata ripristinata una precedenza “per legge” (che non può essere trascurata) che con l'art. 10, commi 9 e 10, del D. L.vo n. 368/2001, era stata rimessa alle determinazioni della contrattazione collettiva che, peraltro, le aveva definite, nel tempo in più settori. Ora, viene ripristinata la disposizione, contenuta nell'art. 9-bis della legge n. 236/1993 (poi, inserita nel “corpus” dell'art. 23 della legge n. 56/1987) cancellata dall'art. 8, comma 1, lettera f), D. L.vo n. 297/2002 e che aveva avuto, in passato, altri riferimenti normativi nell'art. 8-bis della legge n. 79/1983.

La nuova stesura dell'articolo 36 del detto Dlgs. avvicina la disciplina dei contratti a termine nel privato a quella del pubblico impiego anche sotto il profilo del diritto di prelazione avanzando la necessità di una omogeneizzazione delle due categorie di lavoratori nello stesso concorsone. Difatti il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori con contratto a

termine si applica solo a coloro che hanno sostenuto una procedura concorsuale pubblica per l'accesso alle qualifiche che la richiedono.

Giova ricordare come il decreto legge n. 78 abbia stabilito poi che in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, è riconosciuto "il diritto di precedenza" a favore del soggetto che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, per le assunzioni effettuate entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine.

Anche gli enti locali, nel triennio 2010-2012, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei vincoli di spesa per il personale, possono bandire concorsi:

- a) per assunzioni a tempo indeterminato, con riserva di posti non superiore al 40%, per il personale che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione, di cui all'articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006 (modificato dall'articolo 3, comma 90, della legge n. 244/2007);
- b) per titoli ed esami, valorizzando con apposito punteggio l'esperienza maturata dai soggetti sopra richiamati e da quelli già utilizzati con contratti di collaborazione (articolo 3, comma 94, lettera b), della legge n. 244 del 2007).

Gli enti, inoltre, nello stesso triennio, potranno effettuare assunzioni, per qualifiche per cui è ammessa la chiamata diretta, tra il personale "stabilizzabile" di cui alle precedenti lettere a) e b). Ogni ente dovrà, a tal fine, predisporre apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non gi svolta all'atto dell'assunzione, che avranno efficacia fino al 31 dicembre 2012. Per il triennio 2010-2012, tali enti potranno destinare il 40% delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite di cui alle precedenti lettere a) e b).

Pertanto per il motivo di cui in causa, deve richiamarsi la vigente normativa secondo la quale *"Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza [...] nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi"*. E' innegabile che anche tale disposto, sicuramente non applicabile al solo rapporto di lavoro ordinario, ovvero il principio di diritto che se ne desume, risulti violato dal bando impugnato.

7. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE 1999/70/CE DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 1999. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 4-BIS DEL D.LGS. N. 368/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL C.D. DIRITTO DI PRECEDENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, 4, 97 COST.

Da quanto finora esposto si può dedurre la seguente conclusione: è illegittimo il bando di concorso per contrasto con la Direttiva Comunitaria 05/36/CE nella parte in cui esclude dalla partecipazione al concorso per l'assegnazione di cattedre di docenza a tempo indeterminato tutti i docenti precari di Terza fascia i quali hanno una esperienza lavorativa di tre anni in quanto tale categoria di docenti è da considerarsi abilitata in applicazione dell'art. 3 par. 3 della Direttiva precitata.

Tra l'altro si osserva che il principio per cui l'esperienza lavorativa fa maturare dei diritti e dei titoli in capo al lavoratore (nel nostro caso docente) è un principio ricorrente nel diritto comunitario. Difatti, addirittura, la Direttiva 1990/70/CE fa discendere dallo svolgimento della prestazione lavorativa addirittura l'assunzione a tempo indeterminato. Il bando che si impugna, invece, non vuole neppure ammettere al concorso (e dunque fornire una semplice chance di assunzione) a coloro che, come i ricorrenti, da anni ed anni quotidianamente prestano le proprie capacità lavorative a servizio della scuola.

Sul punto merita una menzione il c.d. "Diritto alla stabilizzazione". Ai sensi della Dir. 1990/70/CE e dei relativi decreti attuativi, il personale che ha maturato almeno 3 anni di servizio ha diritto alla stabilizzazione del posto di lavoro. Si ritiene che tali lavoratori possano rinunciare a tale

diritto solo in cambio di misure che ne garantiscano per lo meno la sicurezza sociale, detto altrimenti, si richiede che qualsiasi docente che abbia maturato almeno tre anni di servizio o in alternativa 1080 gg. operando alle dipendenze della pubblica amministrazione, goda di precedenza assoluta nell'assegnazione degli incarichi a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Qualora volesse ancora sostenersi, benché sia stata data ampia prova del contrario nelle premesse del presente ricorso (i precari di III fascia sono già abilitati per essere idonei all'insegnamento ovvero ai sensi della direttiva comunitaria n. 36/05), che i precari di III fascia d'istituto siano ciononostante privi dell'abilitazione (nel senso inteso dal M.I.U.R.) è opportuno argomentare ulteriormente quanto segue.

L'impossibilità, per questi soggetti, di accedere alla stabilizzazione, persino qualora per alcune classi di concorso ed in talune province siano disponibili posti a cattedra¹⁰, costituisce una gravissima violazione della direttiva CEE n. 70/99.

Infatti, a norma della clausola n. 5 (rubricata "misure di prevenzione degli abusi") dell'Accordo allegato alla medesima direttiva, l'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato è giustificata solo in presenza di ragioni obiettive, e comunque, si aggiunge, contingenti.

La imposta perpetuazione dei contratti a tempo determinato, rimasto l'unico mezzo per impiegare i docenti precari di III fascia, determina, per l'appunto, ed in aperto contrasto con la clausola di cui sopra, l'abuso dello strumento contrattuale a tempo determinato.

Non sfugge a questa difesa che il comma 14-bis) dell'art. 4 della legge n.124/1999, come inserito dall'art. 1, comma 1 D.L. 134/2009 recita: "*I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo*". Stessa norma come convertita in legge dalla L. n. 164/2009 con modificazioni (testo vigente dal 25 novembre 2009): "*I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni.*"

L'art.1, comma 1, D.L. 25.09.2009, n. 134, è stato introdotto proprio per evitare la riqualificazione automatica *ex lege* dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego del Comparto Scuola.

L'art.70, comma 8, D.Lgs. n.165/2001 dispone: "*Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure*

¹⁰ Ad esempio alcune classi di concorso inerenti discipline tecnico-scientifiche in talune province risultano da anni del tutto esaurite. Pertanto ai precari di III fascia vengono assegnate le cattedre di organico di diritto, ossia quelle destinate ai docenti di ruolo in quanto disponibili a tempo indeterminato, tuttavia il precario di III fascia che le occupa può ambire al massimo ad una assunzione a tempo determinato fino al 31 Agosto di ciascun anno.

di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni. La disposizione conferma testualmente l'applicazione del D.Lgs. n.368/2001, come richiamato dall'art.36, comma 1, D.Lgs. n.165/2001".

E' noto, come diverse sentenze dei giudici ordinari abbiano equiparato la scadenza del termine illegittimamente apposto ad un licenziamento programmato, privo di giustificazione causale ed arbitrario. Tuttavia **i singoli contratti a termine nel comparto scuola sembrerebbero di per sé soli legittimi**, considerato altresì che le **procedure di reclutamento a tempo determinato sono state rispettate**.

Cionondimeno, secondo autorevolissima dottrina, non appare possibile trarre la conclusione che, sulla base delle disposizioni del comparto scuola, la sanzione della c.d. conversione per superamento del complesso dei 36 mesi, come prevista dal D.lgs. n. 368/2001, sia esclusa.

Orbene, l'art. 5, comma 4-bis del D.lgs. n. 368/2001 stabilisce: *"4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato".*

Nel caso di specie non si ha quindi né violazione di norma di legge riguardante la assunzione, né, strettamente, la utilizzazione: **esistono, perciò, spazi argomentativi per sostenere che si è fuori dell'ambito di applicazione dell'art 36 del D.Lgs 165/01** (l'art. 36, comma 2, dispone: *"In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave*). **In realtà non vi sarebbe violazione della norma in sé ed il principio del pubblico concorso pare fuori gioco.**

Detta conclusione sembra rafforzarsi ove si abbia riguardo al principio di proporzionalità (Sentenza Burbaud, C-285/01): **il divieto di conversione nel settore pubblico può ritenersi legittimo solo ove la distinzione operata è strumento necessario ed adeguato per raggiungere lo scopo legittimo perseguito (ovverossia reclutamento dei migliori).**

Ne residua che l'unica norma realmente ostativa alla stabilizzazione dei docenti precari di III fascia pare essere il comma 14 bis dell'art 4 della legge 124/99. **Il che conferma che la riqualificazione in contratti a tempo indeterminato dei rapporti a tempo determinato che**

abbiano complessivamente superato i trentasei mesi di durata con lo stesso datore di lavoro costituisca “sanzione generale” applicabile a tutti i datori di lavoro, anche pubblici. La disciplina dei contratti a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione è quella prevista dal D.Lgs. n. 368/01, normativa generale della materia, in mancanza di disposizioni specifiche sul piano sanzionatorio (come per l'appunto dispone la normativa CEE), fatta eccezione, naturalmente, per l'art. 36, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, ove applicabile.

D'altro canto il personale docente “abilitato” (nel senso inteso dal M.I.U.R.) così come quello idoneo della scuola viene selezionato attraverso lo scorrimento di graduatorie ministeriali di merito e assunto attraverso la stipula di identici contratti che prevedono, per l'una e l'altra categoria, lo svolgimento di identiche mansioni e responsabilità. Anche il punteggio maturato viene calcolato su basi identiche. Eppure i precari aventi titolo all'inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso di titoli validi all'insegnamento”, benché con esperienza pluriennale e punteggi di merito assai più alti, vengono a trovarsi in una posizione subordinata rispetto ai possessori di titolo abilitante, ai sensi del D.M. impugnato “preferiti” nelle assunzioni quantunque senza alcuna esperienza.

Ai sensi del **Dlgs 368/01 Art 5**: *“4-quater Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”¹¹.*

I successivi motivi di ricorso attengono alle altre scelte dell'Amministrazione nel bandire la selezione e riguardano, in particolare, il numero dei posti messi a concorso, le altre modalità di espletamento delle prove. Anche nei confronti di tali censure i ricorrenti hanno diretto e immediato interesse giacché ove venisse accertata l'irrazionalità e l'illegittimità della scelta sui “numeri” da bandire l'intero bando dovrebbe essere sospeso e poi annullato. Tali doglianze vengono proposte in via subordinata nel caso di auspicata ammissione di parte ricorrente al concorso e successivo superamento dello stesso. In tal caso, stante la impugnazione tempestiva del bando nei modi e termini di legge, l'Amministrazione nella denegata e non creduta ipotesi di non ammissione successiva degli istanti non potrà eccepire la tardività delle presenti censure che ad ogni buon conto vengono proposte in via subordinata.

TUTTI I SUCCESSIVI VIZI VENGONO SPIEGATI IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E MIRANO A DICHIARARE L'ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE, PARTE RICORRENTE NON VI HA INTERESSE SE NON IN IPOTESI DI RIGETTO DELLE SUPERIORI (Cons. Stato, Sez. IV , 27 febbraio 2012, n. 982, cfr. anche C.G.A. 30 marzo 2011, n. 290, secondo cui “il giudice ha, in generale, l'obbligo, promanante dal principio della domanda, di non disattendere l'ordine con il quale la parte abbia dedotto i vari motivi di ricorso (dal momento che è doveroso presumere che detta graduazione, secondo la valutazione fattane dalla stessa parte, sia quella più adatta a soddisfare nel migliore dei modi l'interesse fatto

¹¹ Per contro è un fenomeno tristemente noto l'assunzione in ruolo di docenti senza servizio preferiti a precari di III fascia anche con oltre un ventennio di insegnamento. In simili casi il danno che subisce il precario di III fascia è doppio: da un lato gli viene negata la stabilizzazione cui avrebbe diritto, dall'altro si vede sottrarre, pur operando da anni all'interno del sistema scolastico, un posto di lavoro che viene concesso e riservato a chi non ha né servizio né esperienza alcuna. La chiusura delle GAE, operata dal D.M. impugnato, sotto questo aspetto, risulta fortemente in contrasto con il principio che aveva ispirato il meccanismo delle graduatorie, in quanto, anziché risolvere il problema del precariato, aumenta l'esasperazione dei VERI precari, di quelli cioè che davvero insegnano da anni nella scuola.

valere in giudizio"). In ogni caso pur trattandosi di vizi che riguardano lo svolgimento dell'intera prova mirano all'annullamento del diniego di ammissione e non dell'intero concorso secondo quanto diffusamente chiarito nel ricorso.

9. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA, RICONDUCIBILI ALL'ART. 97 COST.

L'illegittimità e l'irrazionalità del bando di concorso appare messa "a nudo" con riguardo al numero dei posti banditi con riguardo alle effettive esigenze del mondo della scuola.

Non c'è alcuna relazione fra il numero di posti messi a disposizione e lo stato delle graduatorie ad esaurimento giacché il M.I.U.R. non ha tenuto conto delle classi di concorso in cui le G.A.E. risultavano vuote o in via di esaurimento. Nonostante da tali G.A.E. non si potrà più attingere, dunque, i posti non sono banditi e per quegli insegnamenti si continuerà ad attingere dalla terza fascia alimentando il precariato. Il sollievo alla casse dello Stato è evidente giacché, come è noto, i precari a parità di funzioni vengono comunque pagati meno dei docenti di ruolo.

Infanzia e primaria. Sulla base del numero dei posti banditi, inoltre, non appare rispettato il principio di cui alla L. 124/1999 secondo cui il 50% dei posti va ai docenti in GAE e il restante 50% va ai vincitori di concorso. Solo un esempio per rendere in maniera piana il senso della censura: la media dei posti messi a concorso per la primaria è del 26,30%, mentre nell'infanzia è del 19,44.

Non mancano però casi limite come, ad esempio, per la scuola dell'infanzia, il Friuli Venezia Giulia ove la percentuale dei posti messi a concorso è dello 0%, pur venendo assunti annualmente dal MIUR ben 262 docenti.

Al contrario in Calabria, per la primaria, il numero annuale di assunzioni è di 202, ossia inferiore a quello del Friuli ma i posti a concorso sono esattamente 202. Ove i precari non riusciranno a vincere l'ardua competizione saranno condannati a perdere il posto di lavoro perché tutti i posti disponibili saranno assegnati ai vincitori.

In Lombardia, per la scuola dell'infanzia, pur venendo assunti annualmente 1602 docenti, ossia ben otto volte di più della Calabria, i posti a concorso sono 'appena' 96.

La scelta di chi ammettere a partecipare a questo concorso appare, quindi, totalmente slegata da ogni ragionevolezza.

Medie. Sono ben 385 le classi di concorso nelle cui rispettive Regioni non verrà bandito nemmeno un posto di concorso pari all'81,91%. Tra queste, incredibilmente, vi sono ben 74 C.D.C. ove le corrispettive GAE risultano completamente esaurite e 147 sono invece le classi di concorso per cui il numero di docenti in GAE va da 1 a 10. Semplificando al massimo, per il 47% del totale delle classi di concorso delle medie pur essendo presenti in GAE non più di 10 persone, non verrà messo a concorso un solo posto e si continuerà ad attingere dalla terza fascia di Istituto.

Un caso eclatante riguarda la situazione di tecnologia, A033 nelle Marche dove sono in tutto 11 i docenti in GAE per tale CDC e le graduatorie vengono scorse annualmente fino in fondo. Nonostante ciò nessun posto è stato bandito. A differenza di quanto avvenuto nelle Marche, nella Regione Campania i docenti in GAE per la CDC A033 sono 202 mentre il numero di posti messi a concorso è di 106.

Per la CDC 245-246 la Campania detiene il record per il numero di posti messi a concorso, eppure non è la regione con il maggior numero di precari assunti.

Per la CDC di strumento musicale (A077) migliaia di precari di terza fascia, lavorano anche da oltre 10 anni su cattedra vacante fino al 31 agosto, eppure non un solo posto è stato messo a concorso.

Superiori. Anche in relazione alla situazione della scuola superiore è evidente come non vi è alcuna relazione tra i posti messi a concorso e il numero di precari assunti. Nonostante, quindi, le G.A.E. siano esaurite continua a non bandirsi alcun posto di concorso.

Per ben 2.640 classi di concorso (sommate evidentemente nelle varie Regioni), non è stato messo a concorso nemmeno un posto, su un totale complessivo di 2790 classi. Quindi per ben il 94% delle classi di concorso/regioni, non è stato messo a concorso un solo posto!

Si potrebbe pensare, allora, che di tali 2640 classi di "concorso/regioni" le G.A.E. siano piene ragion per cui è conveniente esaurirle prima di bandire dei posti. Razionalmente dovrebbe essere così. E invece è tutto l'opposto giacché per ben 1355 cdc/regioni le corrispettive GAE sono del tutto vuote.

I precari di III fascia, quindi, sono assunti con contratti fino al 31 luglio e non possono essere immessi in ruolo pur in presenza di posti disponibili giacché nessun posto è bandito. Lo Stato, quindi, confessa di preferire lo sfruttamento del precariato pur nella consapevolezza che non ha graduatorie cui attingere per l'immissione in ruolo. Per il 48,56% delle classi di concorso, quindi, non solo la corrispettiva GAE risulta vuota, ma non è stato bandito alcun concorso.

Se aggiungiamo a tali classi di concorso già esaurite quelle in via di esaurimento (ove il numero di iscritti è fino ad un massimo di 5), si arriva a ben 1917 classi di concorso/regioni.

Dinanzi a tali numeri non possiamo che chiederci sulla base di quale ratio sono stati banditi o non banditi i posti messi a concorso.

Anche dall'analisi dei posti banditi (dopo aver visto quelli non banditi) sfugge il criterio con il quale la scelta dei numeri è stata fatta.

Si veda ad esempio la CDC A051 (Lettere nei licei e nell'ist. magistrale).

La Campania detiene il record di posti messi a concorso rispetto a tutte le altre regioni, pur non avendo il numero più alto di precari: 78 sono i posti, 3768 i docenti.

Dalla parte opposta abbiamo la Lombardia, che con 7.688 assunzioni annuali, ossia il doppio di quelli della Campania, mette a concorso appena 3 posti. Entrambe le Regioni hanno numeri pressoché corrispondenti di docenti in G.A.E. ed anzi la Lombardia supera di poco la Campania.

10. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA, RICONDUCIBILI ALL'ART. 97 COST.

1. Vi sono ancora una serie di illegittimità che attengono alle modalità di espletamento delle prove.

La prima riguarda la soglia minima per l'ammissione alla seconda prova, che il bando stabilisce in punti di 35/50 (art. 6, co. 6). Come ognuno vede, la soglia di 35 non corrisponde ad una "sufficienza", ed appare quindi troppo elevata rispetto al massimo punteggio ottenibile di 50 punti. Dare un così forte peso alla prova preselettiva appare irragionevole, anche perché non premia le competenze specifiche delle materie oggetto di docenza, essendo la prova in questione "unica per tutti i posti e le classi di concorso" (art. 6, co. 1 del bando).

L'On.le Tar del Lazio già si è pronunciata sulla illegittimità delle soglie come quella di specie con ordinanza del 13 gennaio 2012 n. 138/2012 r.g. 10502 del 2011 (vd. anche in modo identico ordinanza n. 132/2012 r.g. 10495 del 2011, 135/2012 r.g. 10498/2011 On.le Sezione III bis, Presidente E. Speranza, Rel. Francesco Brandileone). In tal caso trattavasi della soglia di 20 punti (su 80 messi a disposizione) dei corsi di laurea a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e il Tar del Lazio ammise con riserva i ricorrenti in analogo ricorso ove rimasero posti liberi.

Successivamente sempre il Tar del Lazio, III bis con ordinanza del 3.2.2012 n. 474 r.g. 142 del 2012 (Relatrice I.S.I. Pisano) ammise con riserva ben 21 ricorrenti relativamente alla soglia di Scienze della Formazione.

Parte ricorrente, pertanto, si duole di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova di concorso, tanto elevata da costituire non tanto "*l'assicurazione di un "minimum" di capacità e meritevolezza dei candidati*" (v. ordinanza TAR Lazio, III bis, dell'11 novembre 2011, n. 4204, in tema di soglia minima imposta di 20 punti), quanto piuttosto un

ostacolo e quindi un disincentivo all'esercizio del diritto allo studio e alla formazione professionale di parte ricorrente.

2. La detta soglia è poi illegittima sotto diversi profili.

Il criterio di una "soglia minima" per accedere alla seconda prova è in sé, come si diceva, contestabile perché nessuna norma di legge lo prevede. Che poi la soglia del concorso quale risultato minimo sia *eccessivamente alta* per essere chiamata "soglia minima" è rinvenibile con un semplice paragone in termini percentuali con le altre soglie (censurate dall'On.le Tar) relative ai corsi a numero chiuso.

3. La detta soglia risulta ancor più illegittima se si considera la valenza della stessa anche nel caso di mancata copertura e raggiungimento di tutti i posti liberi e a disposizione. Da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003 cit.); *l'Amministrazione ha l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda* (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, nn. 2583/06 e 2584/06).

"L'illegittimità del mancato scorrimento della graduatoria in questione sino alla copertura integrale dei posti messi a concorso e rimasti vacanti o, comunque, liberatisi, è fondata, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale del C.G.A. e di questo TAR (vedi decisioni del C.G.A. n. 633, 634 e 635 del 21 luglio 2008) (vedi T.A.R. Palermo, I, 9 ottobre 2008, n. 1252, 7 giugno 2007, n. 1637, 24 maggio 2007, n. 1433; II, 10 giugno 2009, n. 1216, 2 novembre 2006, n. 2583 e n. 2584)" (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 febbraio 2010, n. 1295).

4. Questa soglia svela invece un abnorme e malcelato tentativo del Miur di tornare indietro sui propri passi (a dir il vero anche pochi).

Quale istruttoria è stata effettuata per scegliere la soglia del bando impugnato, quali calcoli e valutazioni sono state fatti?

A nostro avviso la scelta della soglia del concorso supera ogni limite ed è sconfinata nell'arbitrio e nella manifesta illogicità.

5. I provvedimenti impugnati sono poi illegittimi per sviamento dalla causa tipica. Se la soglia minima dovesse "assicurare un "minimum" di capacità e meritevolezza dei candidati" (v. ordinanza TAR Lazio, III bis, dell'11 novembre 2011, n. 4204), una soglia così alta è invece finalizzata, esclusivamente, a limitare l'accesso al mondo del lavoro stabile. E' dunque un meccanismo molto pericoloso e con un fine evidente ed illegittimo che viola anche l'art. 4 della Costituzione.

SULLA SOSPENSIVA DIRETTA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA

Il fumus boni iuris per quanto sopra dedotto appare palese e di tutta evidenza.

In atti è stata richiamata da subito la copiosa giurisprudenza sull'art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale; difatti nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive. La par condicio dei ricorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate.

Anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati.

Quanto al periculum in mora il danno grave ed irreparabile è evidente, laddove si consideri che il MIUR fisserà nel mese di dicembre, ovvero a partire dal 30° giorno successivo al 23 novembre, la data di svolgimento della prova preselettiva del concorso per cui è causa.

E infatti, la mancata partecipazione a tali prove, determinando la definitiva esclusione del candidato, pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto costituzionalmente garantito all'accesso alla prova concorsuale.

Parte ricorrente, dunque, ha interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra gli ammessi al concorso e, in particolare, alla procedura preselettiva, ancorché con riserva, in attesa della decisione di merito.

Anche del bilanciamento con interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'amministrazione dalla partecipazione dei ricorrenti alle procedure preselettive. Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi sub judice.

In proposito il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con ordinanza del 20 dicembre 1999 n.2 (con la quale stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato addirittura che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito re adhuc integra, in modo da evitare il danno grave e irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri ricorrenti, ed a scongiurare il rischio dell'amministrazione di un'invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Per quanto sopra esposto parte ricorrente

CHIEDE

In via preliminare

- Anche previa istanza istruttoria sulla determinazione che ha portato l'Amministrazione a escludere parte ricorrente, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'ammissione con riserva di parte ricorrente alla procedura preselettiva de qua e del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Nel merito

-annullare il bando impugnato anche nelle parti di interesse e nei limiti dell'utilità per il ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura pari ad Euro 300,00.

Roma-Messina 22 novembre 2012

Avv.  Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

Deleghiamo gli Avv. ti Michele Bonetti e Santi Delia anche disgiuntamente a rappresentarci e a difenderci nel presente giudizio e in ogni suo eventuale grado e fase, anche esecutiva, conferendogli ogni più ampio potere di legge ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti.

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

Eleggiamo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Michele Bonetti sito in Roma alla Via San Tommaso D'Aquino n. 47.

F.to

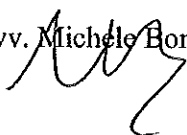
Adelfio Valeria C.F. DLFVLR78D65F258C, Alberti Luigi C.F. LBRLGU68P18D142N, Ales Maria C.F. LSAMRA77R41Z112G, Ali Concetto C.F. LAICCT85L09G371O, Amodio Maria Laura C.F. MDAMLR73P48D810V, Andrea Alessandra C.F. DNDLSN77H44L845I, Audisio Roberta C.F. DSARRT83D54F335L, Augello Maria Elena C.F. GLLMLN83C70C286U, Babbo Lola C.F. BBBLL079E44A515B, Barbara Vincenzo C.F. BRBVCN76M14F537P, Barbati Biondo Anna C.F. BRBNNA77B45F205K, Bergantino Chiara C.F. BRGCHR75L50E388I, Biasiucci Mariano C.F. BSCMRN75D12F839J, Binacchiella Alberto C.F. BNCLRT80S08E379P, Bindi Mariaelena C.F. BNDMLN81P44A488R, Boglione Daniela C.F. BGLDNL77E64I470N, Bombino Sara C.F. BMBSRA79P43E958X, Bonomi Susanna C.F. BNMSNN80R64A794D, Bottone Margherita C.F. BTTMGH70E58G273M, Brogi Francesca C.F. BRGFNC86B48G752K, Caino Gaetano C.F. CNAGTN77S08G942N, Calenzo Giuseppe C.F. CLNGPP74H21B157T, Caminiti Giuseppa C.F. CMNGPP82C43B429B, Camperlingo Elettra C.F. CMPLTR84P44G793K, Cantù Magda C.F. CNTMGD78B59H501D, Capodicasa Carmelo C.F. CPDCML78H22A089H, Carangelo Adriana C.F. CRNDRN78R69B936K, Carapezza Stefania C.F. CRPSFN69M59C351V, Cardillo Maria Assunta C.F. CRDMSS79L64D708Z, Cardillo Concetta C.F. CRDCCT78R58A089M, Casalicchio Caterina C.F. CSLCRN79S45E209F, Casillo Rosaria C.F. CSLRSR79S55G813G, Castagna Francesca C.F. CSTFNC81C70A488D, Catapano Angelo C.F. CTPNGL80H18H931X, Cattabrine Francesco C.F. CTTFNC72R05D612Z, Cautilli Valeria C.F. CTLVLR78M51A515P, Cavicchi Veronica C.F. CVCVNC73R53B157H, Caviglia Matteo C.F. CVGMTT81S29D969K, Cervone Alessandra C.F. CRVLSN81B56A488O, Chiesa Monica C.F. CHSMNC80P59L219O, Chirico Maria Grazia C.F. CHRMGR80P70H224N, Cianciosi Angelo C.F. CNCNGL69D23D823D, Ciottariello Christian C.F. CTTCSR78S15G916E, Cirillo Davide C.F. CRLDVD78H17A662Y, Cociolo Daniela C.F. CCCDNL66M43A944A, Colella Raffaella C.F. CLLRFL76P66E976Z, Corapi Angelina C.F. CRPNLN76L55C352P, Costantini Monica C.F. CSTMNC77R41H501X, Cozzolino Valeria C.F. CZZVLR76P53L259T, Crescentini Marta C.F. CRSMRT78L56M082S, Crispino Rosaria C.F. CRSRSR75E58F839B, Cuomo Antonietta C.F. CMUNNT79S70C129A, Cusinato Marzia C.F. CSNMZR80S67C111P, Damiani Maria Cristina C.F. DMNMCR74M66L419T, D'Auria Alessandro C.F. DRALSN86L12C129R, D'Alessio Angela

C.F. DLSNGL84M49F912L, De Amicis Amedeo C.F. DMCMDA74E03E388O, De Falco
 Nunzia C.F. DFLNNZ84T49H703L, De Grazia Michelina C.F. DGRMHL76L59D086L, De
 Marco Silvia C.F. DMRSVL80C53H224Z, Delfino Chiara Maria C.F. DLFCRM81H68D969K,
 Desogus Francesco C.F. DSGFNC79P04B354X, Di Tella Amedeo C.F. DTLMDA87C10I158K,
 Dimiccoli Marinella C.F. DMCMNL77E45E13IU, Discenza Stefano C.F.
 DSCSFN78R10A462Z, Domina Domenica C.F. DMNDNC79M62G511J, Esposito Manuela C.F.
 SPSMNL76C65I438M, Evoli Caterina C.F. VLECRN71L47B777I, Fede Debora Anna Paola
 C.F. FDEDRN79S43E919P, Felippone Elia C.F. FLPLEI78L31B201P, Felisari Giulia C.F.
 FLSGLI83A64A940O, Ferrante Francesca C.F. FRRFNC72C50G273Q, Formicola Dario C.F.
 FRMDRA79B19L259T, Franceschini Lorenzo C.F. FRNLNZ82E16F205T, Francot Giulio C.F.
 FRNGLI80P01F152B, Fullone Fabio C.F. FLLFBA86C08G273D, Galasso Assunta C.F.
 GLSSNT86P62A509M, Galletto Stefania C.F. GLLSFN78M48F351B, Galliano Paola C.F.
 GLLPLA78A68L219I, Gallo Cassarino Ivana C.F. GLLVNI73T67A089K, Gargano
 Massimiliano C.F. GRGMSM71M22L063V, Gioconda Michele C.F. GCNMHL79S09A662G,
 Giordano Armando C.F. GRDRND78M31C129U, Gorgone Davide Alfredo C.F.
 GRGDDL71B23E854C, Graglia Monica C.F. GRGMNC73R63E445W, Grasso Lorenza C.F.
 GRSLNZ83D69C351O, Grossi Valeria Luciana C.F. GRSVRL82A68L219N, Iamurri Sara C.F.
 MRRSRA81S47H501M, Iermano Ilaria C.F. RMNLRI80D54F839Z, Indulsi Angelo C.F.
 NDLNGL81A02G273N, Iorlano Francesca C.F. RLNFNC75T64A091X, Ippoliti Annalisa C.F.
 PPLNLS75A68L483K, Laudani Maria C.F. LDNMRA79L44C351A, Laudicina Daniela C.F.
 LDCDNL81H49E974T, Laurenza Ifigenia C.F. LRNFNG82L49D708H, Lauretani Gianluca
 C.F. LRTGLC76C02M769B, Lazzaroni Marco C.F. LZZMRC77A20G388M, Lo Grasso
 Giovanna C.F. LGRGNN72D66E974P, Lo Porto Domenico C.F. LPRDNC80L30I356K,
 Lopardo Gino C.F. LPRGNI69A07Z133I, Lopreiato Salvatore C.F. LPRSVT82L23F537Q,
 Lupo Marcella C.F. LPUMCL77B53A794E, Luzzara Paola C.F. LZZPLA69A47E897K, Macali
 Valeria c.f. MCLVLR78M53C858K, Macrì Caterina, C.F. MCRCRN81T51D976G, Maiorana
 Marianna, C.F. MRNMNN84C60a638Q, Malara Immacolata, C.F. MLRMCL79L50H224U,
 Mammone Saverio, C.F. MMMSVR75T19L063U, Manera Paola C.F. MNRPLA78P41C111P,
 Manna Carmelo Salvatore C.F. MNNCML83L11F206E, Marchetti Maria Grazia C.F.
 MRCMGR78R42H501Q, Margiotta Domenico C.F. MRGDNC71S16F839N, Mari Virna Paola
 C.F. MRAVNP75T61L259U, Sanna Maria Enrica C.F. SNNMNR75D64C351W, Martini
 Chiara C.F. MRTCHR80T41H501M, Martullo Quirino C.F. MRTQRN81T26D708U, Mattoscio
 Antonio C.F. MTTNTN79P11A488B, Mazzarella Giuseppe C.F. MZZGPP73M07B715V, Meli
 Loredana C.F. MLELDN69A47Z110M, Meloni Mariagrazia C.F. MLNMGR74T59L182W,
 Miglioli Giulia C.F. MGLGLI75D45H223J, Milani Lucio C.F. MLNLCU77T24A390V, Millioto
 Giuseppe C.F. MLTGPP81E17A089O, Modesti Eleonora C.F. MDSLNR80L62H501F, Monaco
 Eleonora C.F. MNCLNR81T42F839T, Monte Francesca Carmela C.F. MNTFNC75L69B506Y,
 Munaretto Mara C.F. MNRMRA79D68L840W, Nappi Ernesto C.F. NPPRST80L11A508O,
 Orbitello Francesco C.F. RBTFNC78H05B602W, Pala Giorgio C.F. PLAGRG79T18A462L,
 Palma Rossana C.F. PLMRSN80D61F839Y, Palombi Alessia C.F. PLMLSS77M61D024G,
 Pantano Francesca C.F. PNTFNC77B49C351Q, Papa Angela C.F. PPANGL81C63F839O,
 Parisi Romualdo C.F. PRSRLD82C21B715M, Pavanello Sergio C.F. PVNSRG74D22B563I,
 Peroni Silvia C.F. PRNSLV78C53B157S, Petrone Elena C.F. PTRLNE80M71G230U, Picardo
 Sara C.F. PCRSRA79S67H501Q, Piccolo Concetta C. F. PCCCCT57D70F839P, Pieroni Marco

C.F. PRNMRC71S15A192Q, Pingue Valentina C.F. PNGVNT79B62E932F, Pizzirusso Antonio C.F. PZZNTN80C07Z133L, Pizzolato Giulia C.F. PZZGLI79T58L840M, Plebani Emanuela C.F. PLBMNL78T62B300M, Quaranta Pina C.F. QRNPNI79S67G230G, Rampotti Nicoletta C.F. RMPNTL74T54H501Y, Rebulli Stefania C.F. RBLSFN77M60I533H, Righi Dario C.F. RGHDR77E12M126G, Rocchi Chiara C.F. RCCCHR78M55H501C, Romiti Dario C.F. RMTDRA76B27A269P, Rosi Claudio C.F. RSOCLE73T09F205U, Rossi Francesco C.F. RSSFNC72S12L736S, Ruffo Annalisa C.F. RFFNLS84S52F839Y, Sacco Donatella C.F. SCCDTL80M58G942O, Sacco Domenico C.F. SCCDNC78D30L219O, Sagripanti Daniela C.F. SGRDNL75B43F520K, Sapienza Massimiliano Maria C.F. SPNMSM78L09F206C, Savia Michela C.F. SVAMHL76E71G062B, Scarpa Maria Teresa C.F. SCRMT76S63E791H, Schiavon Claudia C.F. SCHCLD83C59L736J, Scintu Federica C.F. SCNFRC81D55G113E, Scudera Anna C.F. SCDNNA80P60M088T, Sgro Chiara C.F. SGRCHR79M52H224J, Sirizzotti Annalisa C.F. SRZNLS74C57D810D, Speciale Antonina C.F. SPZNNN75E66F158V, Tarantola Andrea C.F. TRNNDR74P15D612U, Tedeschi Rizzone Maria Paola C.F. TDSMPL73H55D960L, Tomasso Alessia C.F. TMSLSS76P68I838X, Torrao Roberta C.F. TRRRRT80H57B963U, Travison Fabiana C.F. TRVFBN80H45L719G, Tringali Maria Caterina C.F. TRNMCT76M60F112Q, Tufano Rosanna C.F. TFNRNN78P55A509N, Vacchero Ida C.F. VCCDIA77R58C627B, Valsesia Manuela C.F. VLSMNL79A66B041A, Varriale Francesca C.F. VRRFNC82R45F839A, Vecchio Roberto C.F. VCCRRT80A09C351M, Vespoli Alessandra C.F. VSPLSN77E59E335X, Vettori Simone C.F. VTSMN75B17D403V, Vigorelli Xavier C.F. VGRXVR78T26F205X, Zammito Rosalia Claudia C.F. ZMMRLC80D57Z112Z, Zammito Antonella Simona C.F. ZMMNNL80D57Z112U, Zanollo Fabrizio Paolo C.F. ZNVFRZ79T14C665O

V. per autentica da parte dell'ufficiale postale addetto che visiona le procure allegate all'originale e esibite.

Avv. Michele Bonetti



Avv. Santi Delia